

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 374/2003 della Commissione, del 28 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
	Regolamento (CE) n. 375/2003 della Commissione, del 28 febbraio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 114ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 .....	3
	Regolamento (CE) n. 376/2003 della Commissione, del 28 febbraio 2003, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 67ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 .....	5
	Regolamento (CE) n. 377/2003 della Commissione, del 28 febbraio 2003, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 286ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 .....	6
	Regolamento (CE) n. 378/2003 della Commissione, del 28 febbraio 2003, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri .....	7
	Regolamento (CE) n. 379/2003 della Commissione, del 28 febbraio 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	8
	Regolamento (CE) n. 380/2003 della Commissione, del 28 febbraio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali .....	10
	Regolamento (CE) n. 381/2003 della Commissione, del 28 febbraio 2003, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica .....	12
★	<b>Regolamento (CE) n. 382/2003 della Commissione, del 28 febbraio 2003, recante deroga per l'anno 2003 ai regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nei settori delle uova e delle carni di pollame .....</b>	<b>13</b>

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

* <b>Regolamento (CE) n. 383/2003 della Commissione, del 28 febbraio 2003, recante deroga per il 2003 al regolamento (CE) n. 1370/95 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine</b> .....	14
* <b>Regolamento (CE) n. 384/2003 della Commissione, del 26 febbraio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per tenere conto del regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune</b> .....	15
Regolamento (CE) n. 385/2003 della Commissione, del 28 febbraio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002 .....	36
Regolamento (CE) n. 386/2003 della Commissione, del 28 febbraio 2003, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002 .....	37
Regolamento (CE) n. 387/2003 della Commissione, del 28 febbraio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002 .....	38
Regolamento (CE) n. 388/2003 della Commissione, del 28 febbraio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002 .....	39
Regolamento (CE) n. 389/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	40
Regolamento (CE) n. 390/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	42
Regolamento (CE) n. 391/2003 della Commissione, del 28 febbraio 2003, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali .....	44
Regolamento (CE) n. 392/2003 della Commissione, del 28 febbraio 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	46
Regolamento (CE) n. 393/2003 della Commissione, del 28 febbraio 2003, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	49
Regolamento (CE) n. 394/2003 della Commissione, del 28 febbraio 2003, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato .....	51

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

2003/142/CE:

* <b>Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni</b> .....	52
---	----

2003/143/CE:

* <b>Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni</b> .....	53
--	----

2003/144/CE:	
★ <b>Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni</b> .....	54
2003/145/CE:	
★ <b>Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni</b> .....	55
<b>Commissione</b>	
2003/146/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 22 agosto 2002, relativa alle misure fiscali per le fondazioni bancarie cui l'Italia ha dato esecuzione C 54/B/2000 (ex NN 70/2000) <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 3118]</b> .....	56
2003/147/CE:	
★ <b>Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2002, relativa all'aiuto di Stato al quale il Portogallo intende dare esecuzione a favore dell'Opel Portugal Comércio e Indústria de Veículos <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 3742]</b> .....	65
2003/148/CE:	
★ <b>Decisione n. 185, del 27 giugno 2002, che modifica le decisioni n. 153 del 7 ottobre 1993 (formulario E 108) e n. 170 dell'11 giugno 1998, messa a punto degli inventari previsti dall'articolo 94, paragrafo 4, e dall'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 <sup>(1)</sup></b> .....	74
2003/149/CE:	
★ <b>Decisione n. 186, del 27 giugno 2002, relativa al modello degli attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 101) <sup>(1)</sup></b> .....	80

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 374/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2003**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	107,3
	204	67,9
	212	127,0
	999	100,7
0707 00 05	052	162,8
	068	140,4
	204	65,8
	220	221,4
	628	151,4
0709 10 00	999	148,4
	220	144,7
0709 90 70	999	144,7
	052	151,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	204	216,5
	388	197,8
	999	188,5
	052	61,1
	204	42,4
0805 50 10	212	56,8
	220	27,3
	600	40,4
	624	59,2
	999	47,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	59,0
	600	70,4
	999	64,7
	039	115,6
	388	91,3
	400	111,3
	404	94,8
	512	114,5
	524	75,1
	528	97,8
720	101,1	
0808 20 50	999	100,2
	388	79,1
	400	105,7
	512	67,6
	528	65,2
0808 20 50	720	58,6
	999	75,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 375/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2003**

**che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 114ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000<sup>(4)</sup>, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema,

il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 114ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 114ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	85	81
	Burro < 82 %		83	79	—	79
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	94	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 376/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 28 febbraio 2003**

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 67<sup>a</sup> gara effettuata nel quadro della gara  
permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 <sup>(4)</sup>, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo massimo d'acquisto per la 67<sup>a</sup> gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 25 febbraio 2003, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1<sup>o</sup> marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 377/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 28 febbraio 2003**

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 286ª gara particolare  
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 <sup>(4)</sup>, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 286ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto:	105 EUR/100 kg,
— cauzione della destinazione:	116 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 378/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2003**  
**che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti mediante gara vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constata che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

- (2) L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 239/2003 della Commissione <sup>(5)</sup>. Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dalla Svezia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 239/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi, Austria, Lussemburgo, Finlandia e Svezia.

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 239/2003 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 379/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2003**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 368/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 368/2003 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 368/2003 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.  
<sup>(3)</sup> GU L 53 del 28.2.2003, pag. 30.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2003, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,25 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,25 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	40,25 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	40,25 <sup>(1)</sup>
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4375
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	43,75
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	43,75
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	43,75
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4375

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 380/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 28 febbraio 2003**

**che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica <sup>(4)</sup>, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento,

esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) In virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,75 <sup>(2)</sup>
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,75 <sup>(2)</sup>
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	83,13 <sup>(4)</sup>
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4375 <sup>(1)</sup>
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,75 <sup>(2)</sup>
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4375 <sup>(1)</sup>
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4375 <sup>(1)</sup>
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4375 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,75 <sup>(2)</sup>
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4375 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(2)</sup> Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(3)</sup> L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 381/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 28 febbraio 2003**

**che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato del regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica <sup>(3)</sup>, ha definito le regole per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in causa utilizzati per tale fabbricazione. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1265/2001 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco.
- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il

1° di ogni mese. Essa può essere modificata nel frattempo se il prezzo dello zucchero comunitario e/o dello zucchero sul mercato mondiale subiscono cambiamenti significativi. In conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura.

- (4) A seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri». Tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1265/2001, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione alla produzione in quanto prodotti di base. Occorre pertanto prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 39,525 EUR/100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

**REGOLAMENTO (CE) N. 382/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2003**

**recante deroga per l'anno 2003 ai regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nei settori delle uova e delle carni di pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 13, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2260/2001 <sup>(5)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1383/2001 <sup>(7)</sup>, recanti modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione rispettivamente nel settore delle uova e delle carni di pollame, i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana nella quale sono state presentate le domande, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

- (2) Tenuto conto dei giorni festivi del 2003 e della pubblicazione irregolare della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in tali giorni, risulta che il periodo di riflessione è troppo breve ai fini della corretta gestione del mercato e che occorre quindi prolungarlo.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, dei regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95, i titoli sono rilasciati alle date indicate nella tabella seguente, sempreché anteriormente a tali date non sia stata adottata una delle misure specifiche di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.

Periodo di presentazione della domanda di titolo	Data di rilascio
Dal 14 al 18 aprile 2003	24 aprile 2003
Dal 2 al 6 giugno 2003	12 giugno 2003
Dal 14 al 18 luglio 2003	24 luglio 2003

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 305 del 22.11.2001, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.

<sup>(7)</sup> GU L 186 del 7.7.2001, pag. 26.

**REGOLAMENTO (CE) N. 383/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 28 febbraio 2003**

**recante deroga per il 2003 al regolamento (CE) n. 1370/95 per quanto riguarda le date di rilascio  
dei titoli di esportazione nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,

considerando quanto segue

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 505/2002 <sup>(4)</sup>, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine, i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana nella quale sono state presentate le domande, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.
- (2) Tenuto conto dei giorni festivi dell'anno 2003 e della pubblicazione irregolare della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in tali giorni, il succitato periodo di riflessione risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato e occorre quindi prolungarlo.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/95, i titoli sono rilasciati alle date indicate nella tabella seguente, purché anteriormente a tali date la Commissione non abbia adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.

Periodi di presentazione delle domande di titoli	Date di rilascio
Dal 14 al 18 aprile 2003	24 aprile 2003
Dal 2 al 6 giugno 2003	12 giugno 2003
Dal 14 al 18 luglio 2003	24 luglio 2003

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

Per la Commissione  
Franz FISCHLER  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 133 del 17.6.1995, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CE) N. 384/2003 DELLA COMMISSIONE****del 26 febbraio 2003****recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio per tenere conto del regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione, del 1° agosto del 2002, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>, ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2003 un'esenzione dai dazi doganali sul rum e sul tafia (codice NC 2208 40 31 e 2208 40 91). Di conseguenza, i contingenti tariffari aperti per questi prodotti all'allegato I del regolamento (CE) n. 32/2000 sono diventati superflui e devono essere chiusi al 31 dicembre 2002. Occorre pertanto modificare detto allegato.

- (2) Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire gli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 32/2000.
- (3) Il presente regolamento deve essere applicato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1832/2002.
- (4) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I-IV del regolamento (CE) n. 32/2000 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2003.

*Per la Commissione*  
Frederik BOLKESTEIN  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 132 del 17.5.2002, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

## ALLEGATO I

## ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI, CONSOLIDATI AL GATT

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quando «ex» figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)
09.0006	0302 40 0303 50 0304 10 97 ex 0304 10 98 0304 90 22	12	Aringhe, a condizione del rispetto dei prezzi di riferimento	Dal 1° gennaio 2003 al 14 febbraio 2003 e dal 16 giugno al 14 febbraio	(1)  34 000 t	0
09.0007	ex 0305 51 10 ex 0305 51 10 ex 0305 51 90 ex 0305 51 90 0305 59 11 0305 59 19 ex 0305 62 00 ex 0305 62 00 ex 0305 62 00 ex 0305 62 00 0305 69 10	10 20 10 20  20 25 50 60	Merluzzi delle specie <i>Gadus morhua</i> e <i>Gadus ogac</i> e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> : — secchi, anche salati, ma non affumicati — salati, non secchi né affumicati ed in salamoia	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	25 000 t	0
09.0009	ex 0302 69 68 ex 0303 78 19	10 10	Naselli atlantici ( <i>Merluccius bilinearis</i> ), freschi, refrigerati o congelati	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	2 000 t	8
09.0013	ex 4412 19 00 ex 4412 92 99 ex 4412 99 80	10 10 10	Legni compensati di conifere, non commisti con altre materie: — le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate, di spessore superiore a 8,5 mm o — levigati e di spessore superiore a 18,5 mm	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	650 000 m <sup>3</sup>	0
09.0019	7202 21 7202 29		Ferrosilicio	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	12 600 t	0
09.0021	7202 30 00		Ferro-silico-manganese	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	18 550 t	0
09.0023	ex 7202 49 10 ex 7202 49 50	11 11	Ferrocromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e oltre il 30 % sino al 90% incluso di cromo (ferrocromo superaffinato)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	2 950 t	0
09.0045	ex 0303 29 00	20	Pesci del genere <i>Coregonus</i> , congelati	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	1 000 t	5,5

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)
09.0046	ex 1605 40 00	30	Gamberi di fiume, cotti all'aneto, congelati	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	3 000 t	0
09.0047	ex 1605 20 10 ex 1605 20 91 ex 1605 20 99	40 40 40	Gamberetti della specie <i>Pandalus borealis</i> , sgusciati, cotti, congelati, ma non altrimenti preparati	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	500 t	
09.0048	ex 0304 20 95	20	Filetti di pesce del genere <i>Allocyttus</i> spp. e della specie <i>Pseudocyttus maculatus</i> , congelati	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	200 t	0
09.0050	ex 5306 10 10 ex 5306 10 30	10 10	Filati di lino greggi (esclusi i filati di stoppe), non condizionati per la vendita al minuto, aventi un titolo di 333,3 decitex o più (inferiore a uguale a 30 Nm), destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorto, per l'industria delle calzature e per legare i cavi <sup>(2)</sup>	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	400 t	1,8
09.0051	7018 10 90		Conterie simili diverse dalle perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate e imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini)	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	52 t	0
09.0091	1702 50 00		Fruttosio chimicamente puro	Dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003  e dal 1° luglio al 30 giugno	<sup>(3)</sup>  4 504 t	<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> Volume rimanente per il periodo contingente 2002/2003 di cui regolamento (CE) n. 32/2000.

<sup>(2)</sup> Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

<sup>(3)</sup> Volume rimanente per il periodo contingente 2002/2003 di cui regolamento (CE) n. 32/2000.

<sup>(4)</sup> Sospensione del dazio specifico a partire dal 1° luglio 1995; il dazio ad valorem da considerare è quello in vigore che figura nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987), nella versione modificata.

## ALLEGATO II

CONTINGENTE TARIFFARIO COMUNITARIO PER IL TRATTAMENTO DI CERTI PRODOTTI TESSILI IN TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO IN SVIZZERA <sup>(1)</sup>

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quando «ex» figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in euro)	Dazio contingente (in %)
09.2501		<p>Merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti nell'accordo con la Svizzera <sup>(2)</sup> sul traffico di perfezionamento nel settore tessile, qui di seguito elencate:</p> <p>a) trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 55 e del codice NC 5809 00 00</p> <p>b) torcitura o filatura, ritorcitura a cordoncino (câblage) e testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 55 e del codice NC 5605 00 00</p> <p>c) trattamenti di perfezionamento dei prodotti dei seguenti codici NC:</p> <p>Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili dei codici 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli del codice 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»:</p> <p>– altri:</p> <p>5606 00 91 – – filati spiralati (vergolinati)</p> <p>5606 00 99 – – altri</p> <p>Velluti e felpe e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti dei codici 5802 o 5806:</p> <p>5801 10 00 – di lana o di peli fini</p> <p>– di cotone:</p> <p>5801 22 00 – – velluti e felpe a trama, tagliate, a coste</p> <p>5801 23 00 – – altri velluti e felpe a trama</p> <p>5801 24 00 – – velluti e felpe a catena, rigati</p> <p>5801 25 00 – – velluti e felpe a catena, tagliati</p> <p>5801 26 00 – – tessuti di ciniglia</p> <p>– di fibre sintetiche o artificiali:</p> <p>5801 32 00 – – velluti e felpe a trama, tagliati, a coste</p> <p>5801 33 00 – – altri velluti e felpe a trama</p> <p>5801 34 00 – – velluti e felpe a catena, rigati</p> <p>5801 35 00 – – velluti e felpe a catena, tagliati</p> <p>5801 36 00 – – tessuti di ciniglia</p> <p>5801 90 – di altre materie tessili</p>	Dal 1° gennaio 2003 al 31 agosto 2003 e dal 1° settembre al 31 agosto	<sup>(3)</sup> 1 870 000 di valore aggiunto	0

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in euro)	Dazio contingente (in %)
09.2501 (segue)	5802	Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti del codice 5806; superfici tessili «tufted» diverse dai prodotti del codice 5703			
	5804	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi, diversi dai prodotti del codice 6002			
	5806	Nastri, galloni e simili (diversi dai manufatti del codice 5807); nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)			
	5808	Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili			
	6001	Velluti, felpe (comprese le stoffe a peli lunghi) e stoffe ricce, a maglia			
	6002 al 6006	Altre stoffe a maglia			

(<sup>1</sup>) Per l'applicazione del presente contingente tariffario si intendono per:

a) «trattamento di perfezionamento»:

- ai sensi delle lettere a) e c) della colonna 3, l'imbianchimento, la tintura, la stampa, il floccaggio, l'impregnazione, l'apprettatura e altre lavorazioni che modificano l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alterarne la natura,
- ai sensi della lettera b) della colonna 3, la torcitura o filatura, la ritorcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione, anche combinate con la bobinatura, la tintura ed altre lavorazioni che modificano l'aspetto, la qualità o il condizionamento della merce senza tuttavia alterarne la natura;

b) «valore aggiunto»:

la differenza tra il valore in dogana alla reimportazione, definito dalla normativa comunitaria in materia, e il valore in dogana che sarebbe stabilito al momento della reimportazione se i prodotti, come sono stati esportati, fossero oggetto di un'importazione.

(<sup>2</sup>) Decisione 69/304/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1969 (GU L 240 del 24.9.1969, pag. 5).

(<sup>3</sup>) Volume rimanente per il periodo contingente 2002/2003 di cui regolamento (CE) n. 32/2000.

## ALLEGATO III

## ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER I PRODOTTI MANUFATTI DI IUTA E DI COCCO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quando «ex» figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)
09.0107	5310		Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004	68 000 t	0
	5607 10 00		Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: – di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
	ex 5702 39 90	10	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti non «tufted» né «flocati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «kelim» o «kilim», «schumacks» o «soumak», «karamanie» e tappeti simili tessuti a mano: – rivestimenti del suolo, vellutati, non confezionati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
	ex 5702 49 90	10	– rivestimenti del suolo, vellutati, confezionati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
	ex 5702 59 00	10	– rivestimenti del suolo, non vellutati né confezionati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
	ex 5702 99 00	10	– rivestimenti del suolo, non vellutati, confezionati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
	ex 5703 90 00	10	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati: – di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
	ex 5806 39 00	10	Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs): – altri, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
	ex 5806 40 00	10	– nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs), di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303			
	5905 00 50		Rivestimenti murali di materie tessili: – altri: – – di iuta			
	ex 5905 00 90	10	– – di altre fibre liberiane della voce 5303			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione Taric	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente	Dazio contingente (in %)
09.0109	5702 20 00		Rivestimenti del suolo di cocco	Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004	9 000 t	0
09.0111	6305 10 90		Sacchi e sacchetti da imballaggio di iuta o di altre fibre liberiane della voce 5303, diversi da quelli usati	Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004	98 000 t	0

## ALLEGATO IV

ELENCO DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER ALCUNI PRODOTTI FATTI A MANO <sup>(1)</sup>

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC. Quando «ex» figura davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione corrispondente.

Il beneficio di questi contingenti tariffari è riservato ai paesi seguenti:

Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brasile, Cile, Ecuador, El Salvador, Filippine, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Iran, Laos, Malaysia, Messico, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Sri Lanka, Thailandia, Uruguay <sup>(2)</sup>

Numero d'ordine	Codice NC <sup>(3)</sup>	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in euro)	Dazio contingente (in %)
09.0104	ex 4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia:	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	1 800 000	0
		– Selle da equitazione, di cuoio naturale			
		– Bauli, valige e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili:			
	4202 11	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli naturali, ricostituiti o verniciati			
		– – con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili:			
	4202 12 91	– – – di materie diverse dalle materie plastiche in fogli e			
	4202 12 99	dalle materie plastiche stampate, compresa la fibra vulcanizzata			
	4202 19 90	– – di materie diverse dall'alluminio			
		– Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura:			
	4202 21 00	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli naturali, ricostituiti o verniciati			
	4202 22 90	– – con superficie esterna di materie tessili			
		– Oggetti da tasca o da borsetta:			
	4202 31 00	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli naturali, ricostituiti o verniciati			
	4202 32 90	– – con superficie esterna di materie tessili			
	4202 39 00	– – altri			
		– Altri:			
	4202 91	– – con superficie esterna di cuoio o di pelli naturali, ricostituiti o verniciati			
	4202 92 91	– – con superficie esterna di materie tessili			
	4202 92 98				
	ex 4202 99 00	– – astucci o custodie per strumenti musicali			
	4203 30 00	Cinture, cinturoni e bandoliere di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti			
	4203 40 00	Altri accessori di abbigliamento, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti			
		Legno intarsiato e legno incrostato: cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94:			

Numero d'ordine	Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in euro)	Dazio contingente (in %)
09.0104 ( <i>segue</i> )	4420 10 11	– Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno tropicale			
	4420 90 91	– Diversi, diversi dal legno intarsiato e legno incrostato, di legno tropicale			
		Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601 ; lavori di luffa:  – Di materiali vegetali:  – – diversi dalle impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione:			
	4602 10 91	– – – lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma			
	4602 10 99	– – – altri			
		Carta di tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:			
	4818 20	– Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani			
	4818 30 00	– Tovaglie e tovaglioli da tavola			
	4818 50 00	– Indumenti ed accessori di abbigliamento  – Altri:			
	4818 90 10	– – Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto			
	4818 90 90	– – altri			
	4819 30 00	Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più			
		Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:			
	4823 60	– Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone			
	4823 70	– Articoli foggiate a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta:			
	4823 70 90	– – diversi dagli imballaggi alveolari per uova			
	4823 90 90	– – altri			
		Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o recostituito e con tomaie di cuoio naturale:			
	6403 30 00	– Calzature con suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo			
		Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti:			

Numero d'ordine	Codice NC ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in euro)	Dazio contingente (in %)	
09.0104 (segue)	6406 10	– Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide				
	6406 20	– Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica				
		– Altri:				
		6406 91 00	-- di legno			
			-- di altre materie diverse dal legno:			
		6406 99 30	--- Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne			
		6406 99 50	--- Suole interne ed altri accessori amovibili			
		6406 99 60	--- Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito			
		6406 99 80	--- altre			
	ex	6505 90 10	Berretti di lana			
		6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili			
	ex	6802 91 90	Marmo, travertino e alabastro, scolpiti			
	ex	6802 92 90	Altre pietre calcaree, scolpite			
	ex	6802 93 90	Granito, scolpito			
	ex	6802 99 00	Altre pietre, scolpite			
			Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana:			
		6912 00 10	– di terracotta comune			
		6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica			
		6914 90 10	Altri lavori di ceramica, di terracotta comune			
			Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018:			
		7013 21 11	– Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica, di cristallo al piombo			
		7013 21 19				
		7013 29 51	– Bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica, diversi da quelli di cristallo al piombo, diversi di vetro temperato			
		7013 29 59				
			– Diversi oggetti per la tavola o per la cucina:			
		7013 31 10	-- di cristallo al piombo			
		7013 39 91	-- di vetro diverso dal vetro temperato			
		7013 91 10	-- altri oggetti, di cristallo al piombo			
	ex	7013 99 00	-- altri oggetti diversi da quelli di cristallo al piombo,			
		7018 10 19	Perle di vetro diverse da quelle tagliate e lucidate meccanicamente			
			Minuterie di fantasia, di metalli comuni, anche dorati, argentati o platinati:			
		7117 19 91	– diverse dai gemelli e bottoni simili, senza parti di vetro			
		7117 19 99				
		7418	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame			
		7419	Altri lavori di rame			
			Altri lavori di alluminio:			

Numero d'ordine	Codice NC ( <sup>1</sup> )	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in euro)	Dazio contingente (in %)
09.0104 (segue)	7616 99 90 ex 8308 90 00 9113 90 10 ex 9113 90 90 9403 40 9403 80 00 9403 90 9405 10 91 9405 10 99 9405 20 99 9405 40 99 9405 50 00 9405 60 99 9405 99 90 ex 9502 10 9503 30 10 ex 9503 49 10 ex 9503 50 00	<p>– altri</p> <p>Perle e pagliette tagliate, di metalli comuni</p> <p>Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di cuoio naturale, artificiale o ricostituito</p> <p>Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di tessuto</p> <p>Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine</p> <p>Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili</p> <p>Parti di mobili</p> <p>Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove:</p> <p>– Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche:</p> <p>– di altre materie diverse dalle materie plastiche o di ceramica o di vetro</p> <p>– Lampade da comodino e da scrittoio e lampadari per interni, elettrici:</p> <p>– di altre materie diverse dalle materie plastiche, di ceramica o di vetro:</p> <p>– – diversi dai tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza</p> <p>– altri apparecchi elettrici per l'illuminazione:</p> <p>– – diversi dai proiettori:</p> <p>– – di altre materie diverse dalle materie plastiche:</p> <p>– – – diverse dai tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza e per tubi fluorescenti</p> <p>– Apparecchi per l'illuminazione non elettrici</p> <p>– Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili:</p> <p>– – altri:</p> <p>– – – di altre materie diverse dalle materie plastiche</p> <p>– – altre parti di apparecchi per l'illuminazione, di altre materie dalle materie plastiche o di vetro</p> <p>Bambole decorative, vestite in maniera caratteristica del paese d'origine</p> <p>Altri assortimenti e giocattoli da costruzione, di legno</p> <p>Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani, diversi da quelli imbottiti, di legno</p> <p>Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli, di legno</p>			

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in euro)	Dazio contingente (in %)
09.0104 (segue)	9503 60 10 ex 9503 90 10 ex 9503 90 99 9601 10 00 9602 00 00	Puzzle, di legno Armi giocattolo, di legno Altri giocattoli, di legno Avorio lavorato e lavori di avorio Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita			
09.0106	Da ex 5208 51 00 a ex 5208 59 00  Da ex 5208 51 00 a ex 5208 59 00  ex 5212 15 10 ex 5212 15 90  ex 5212 25 10 ex 5212 25 90  ex 5608 90 00  5701 10 10  5701 90  5704 90 00  5705 00  5810 ex 6101 10 10 ex 6102 10 10 ex 6110 12 10 ex 6110 19 10	Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m <sup>2</sup> : – stampati a mano secondo il procedimento «batik»  Tessuti di cotone, contenenti almeno l'85 %, in peso, di cotone, superiore a 200 g/m <sup>2</sup> : – stampati a mano secondo il procedimento «batik»  Altri tessuti di cotone: – di peso inferiore o uguale a 200 g/m <sup>2</sup> : – stampati a mano secondo il procedimento «batik»  – di peso superiore a 200 g/m <sup>2</sup> : – stampati a mano secondo il procedimento «batik»  Amache, di cotone  Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati: – di lana o di peli fini: – contenenti, in peso, complessivamente più del 10 % di seta o di borra di seta (schappe)  – di altre materie tessili  Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro, non «tufted» né «floccati», anche confezionati: – diversi dai quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m <sup>2</sup>  Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati  Ricami in pezza, in strisce o in motivi  Poncho di peli fini, per uomo o ragazzo  Poncho di peli fini, per donna o ragazza  Maglioni (golf), pullover (con o senza maniche), di peli fini di capra del Kashmir, per uomo o ragazzo  Altri maglioni (golf), pullover (con o senza maniche), di altri peli fini, per uomo o ragazzo	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	11 067 000	0

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in euro)	Dazio contingente (in %)
09.0106 (segue)	ex 6110 12 90	Maglioni (golf), pullover (con o senza maniche), di peli fini di capra del Kashmir, per donna o ragazza			
	ex 6110 19 90	Altri maglioni (golf), pullover (con o senza maniche), di altri peli fini, per donna o ragazza			
		<b>Articoli stampati a mano secondo il procedimento batik:</b>			
		Capotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per uopo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203:			
	6201 92 00	– diversi dai cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone			
	6201 99 00	– diversi dai cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di altre materie tessili			
		Capotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204:			
	6202 92 00	– diversi dai cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone			
	6202 99 00	– diversi dai cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di altre materie tessili			
		Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno) per donna o ragazza:			
	6204 12 00	– Abiti a giacca (tailleurs), di cotone			
	6204 22 80	– Insiemi, di cotone, diversi da quelli da lavoro			
	6204 29 90	– Insiemi, di altre materie tessili, diversi da quelli di fibre artificiali			
	6204 32 90	– Giacche di cotone, diverse da quelle da lavoro			
	6204 39 90	– Giacche di altre materie tessili, diverse da quelle di fibre artificiali			
	6204 42 00	– Abiti interi, di cotone			
	6204 44 00	– Abiti interi, di fibre artificiali			
	6204 49 90	– Abiti interi di altre materie tessili, diversi da quelli di seta o di cascami di seta			
		– Gonne e gonne-pantaloni, per donna o ragazza:			
	6204 52 00	– di cotone			
	6204 53 00	– di fibre sintetiche			
	6204 59	– di altre materie tessili			
	6204 62 31	– Pantaloni, compresi quelli che scendono fino al ginocchio incluso, di cotone, diversi da quelli da lavoro			
	6204 62 33				
	6204 62 39				
	6204 62 59	– Tute con bretelle (salopettes), di cotone, diverse da quelle da lavoro			

Numero d'ordine	Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in euro)	Dazio contingente (in %)
09.0106 (segue)	6204 62 90	– «Shorts», di cotone			
	6204 63 18	– Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre sintetiche, diversi da quelli da lavoro			
	6204 63 39	– Tute con bretelle (salopettes), di fibre sintetiche, diverse da quelle da lavoro			
	6204 63 90	– «Shorts», di fibre sintetiche			
	6204 69 18	– Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre artificiali, diversi da quelli da lavoro			
	6204 69 39	– Tute con bretelle (salopettes), di fibre artificiali, diverse da quelle da lavoro			
	6204 69 50	– «Shorts», di fibre artificiali			
	6204 69 90	– Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di altre materie tessili diverse dalle fibre artificiali			
		Camice e camicette per uomo o ragazzo:			
	6205 20 00	– di cotone			
	6205 90 10	– di lino o di ramiè			
		Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza:			
	6206 30 00	– di cotone			
	6206 90 10	– di lino o di ramiè			
	6207 91 90	Camiciole, accappatoi da bagno, vesti da camera e simili, diversi dagli accappatoi da bagno, vesti da camera e simili di tessuti ricci del tipo spugna, di cotone, per uomo o ragazzo			
	6207 99 00	Camiciole, accappatoi da bagno, vesti da camera e simili, di altre materie tessili diverse dal cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo			
	6208 91 19	Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e simili, di cotone, diversi da quelli di tessuti ricci del tipo spugna, per donna e ragazza			
	6208 99 00	Camiciole e camice da giorno, slip, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, di altre materie tessili diverse dal cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e ragazza			
		Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina:			
	6302 21 00	– biancheria da letto diversa da quella a maglia, di cotone			
	6302 51	– biancheria da tavola diversa da quella a maglia, di cotone			
	6302 91	– altra, di cotone			

Numero d'ordine	Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in euro)	Dazio contingente (in %)
09.0106 (segue)		Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto:			
	6303 91 00	– diversi da quelli a maglia, di cotone			
		Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404:			
	6304 19 10	– copriletto, diversi da quelli a maglia, di cotone			
	6304 92 00	– diversi dai copriletto, diversi da quelli a maglia, di cotone			
		<b>Altri indumenti:</b>			
	ex 6201 11 00	Poncho di lana e di peli fini, per uomo o ragazzo			
	ex 6202 11 00	Poncho di lana e di peli fini, mantelli di lana, per donna o ragazza			
	ex 6204 51 00	Gonne e gonne-pantaloni e loro tagli, di lana, per donna o ragazza			
	6213 20 00	Fazzoletti da naso e da taschino, di cotone			
	6214	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, mantiglie, veli e velette e manufatti simili			
	6215	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte			
	6217 17 00	Accessori di abbigliamento confezionati			
		Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini:			
		– diverse da quelle a maglia:			
	6301 20 91	– – non miste con altre materie tessili			
	6301 20 99	– – altre			
		Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone:			
	6301 30 90	– diverse da quelle a maglia			
	6301 40 90	– Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche, diverse da quelle a maglia			
	6301 90 90	– altre coperte, diverse da quelle a maglia			
	ex 6303 99 90	Doppie tende, diverse da quelle a magli, di lana			
	ex 6306 91 00	Amache di cotone			
		Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti:			
		– tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie:			
	6307 10 90	– – diversi da quelli a maglia o di stoffe non tessute			
		– diversi da tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie, cinture e giubbotti di salvataggio:			
	6307 90 99	– – diversi da quelli a maglia o di feltro			

<sup>(1)</sup> Sono considerati prodotti fatti a mano:

a) i prodotti dell'artigianato interamente fatti a mano;

b) i prodotti dell'artigianato che hanno la caratteristica di prodotti fatti a mano;

c) gli indumenti o gli altri articoli tessili ottenuti manualmente a partire da tessuti ottenuti su telai azionati esclusivamente a mano o con i piedi e cuciti essenzialmente a mano o cuciti con macchine da cucire azionate esclusivamente a mano o con i piedi.

<sup>(2)</sup> L'elenco delle autorità competenti dei paesi beneficiari è stato pubblicato da ultimo sulla GU C 122 del 4.5.1999, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Per i codici Taric vedi l'elenco allegato.

Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric-code Code TARIC Codice TARIC Taric-code Código Taric Taric-koodi TARIC-nr
09.0104	4201 00 00	10
	4202 11 10	10
	4202 11 90	10
	4202 12 91	10
	4202 12 99	10
	4202 19 90	10
	4202 21 00	10
	4202 22 90	10
	4202 31 00	10
	4202 32 90	10
	4202 39 00	10
	4202 91 10	10
	4202 91 80	10
	4202 92 91	10
	4202 92 98	10
	4202 99 00	10
	4203 30 00	10
	4203 40 00	10
	4420 10 11	10
	4420 90 91	10
	4602 10 91	10
	4602 10 99	10
	4818 20 10	10
	4818 20 91	10
	4818 20 99	10
	4818 30 00	10
	4818 50 00	10
	4818 90 10	10
	4818 90 90	10
	4819 30 00	10
	4823 60 10	10
	4823 60 90	10
	4823 70 90	10
	4823 90 90	20
	6403 30 00	20
	6406 10 11	10
	6406 10 19	10
	6406 10 90	10
	6406 20 10	10

Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric-code Code TARIC Codice TARIC Taric-code Código Taric Taric-koodi TARIC-nr
09.0104 (segue)	6406 20 90	10
	6406 91 00	10
	6406 99 30	10
	6406 99 50	10
	6406 99 60	10
	6406 99 80	10
	6505 90 10	10
	6602 00 00	10
	6802 91 90	10
	6802 92 90	10
	6802 93 90	10
	6802 99 90	10
	6912 00 10	10
	6913 10 00	10
	6913 90 10	10
	6913 90 91	10
	6913 90 93	10
	6913 90 99	10
	6914 90 10	10
	7013 99 00	10
	7018 10 19	10
	7117 19 91	10
	7117 19 99	
	7418 11 00	10
	7418 19 00	10
	7418 20 00	10
	7419 10 00	10
	7419 91 00	10
	7419 99 00	10
	7616 99 90	05
	8308 90 00	10
	9113 90 10	10
	9113 90 90	10
	9403 40 10	10
	9403 40 90	10
	9403 80 00	10
	9403 90 10	10
	9403 90 30	10
	9403 90 90	10



Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric-code Code TARIC Codice TARIC Taric-code Código Taric Taric-koodi TARIC-nr
09.0106 (segue)	5608 90 00	10
	5701 10 10	10
	5701 90 10	10
	5701 90 90	10
	5704 90 00	10
	5705 00 10	10
	5705 00 30	10
	5705 00 90	11
		31
		91
	5810 10 10	10
	5810 10 90	10
	5810 91 10	10
	5810 91 90	10
	5810 92 10	10
	5810 92 90	10
	5810 99 10	10
	5810 99 90	10
	6101 10 10	10
	6102 10 10	10
	6110 12 10	10
	6110 19 10	10
	6110 12 90	10
	6110 19 90	10
	6201 11 00	10
	6201 92 00	10
	6201 99 00	10
	6202 11 00	10
		20
	6202 92 00	10
	6202 99 00	10
	6204 12 00	10
	6204 22 80	10
	6204 29 90	10
	6204 32 90	10
	6204 39 90	10
	6204 42 00	10
	6204 44 00	10
	6204 49 90	10
	6204 51 00	10

Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric-code Code TARIC Codice TARIC Taric-code Código Taric Taric-koodi TARIC-nr
09.0106 ( <i>segue</i> )	6204 52 00	10
	6204 53 00	10
	6204 59 10	10
	6204 59 90	10
	6204 62 31	10
	6204 62 33	10
	6204 62 39	10
	6204 62 59	10
	6204 62 90	10
	6204 63 18	10
	6204 63 39	10
	6204 63 90	10
	6204 69 18	10
	6204 69 39	10
	6204 69 50	10
	6204 69 90	10
	6205 20 00	10
	6205 90 10	10
	6206 30 00	10
	6206 90 10	10
	6207 91 90	10
	6207 99 00	91
	6208 91 19	10
	6208 99 00	91
	6213 20 00	10
	6214 10 00	10
	6214 20 00	10
	6214 30 00	10
	6214 40 00	10
	6214 90 10	10
	6214 90 90	11
		19
	6215 10 00	10
	6215 20 00	10
	6215 90 00	10
	6217 10 00	10
	6301 20 91	10
	6301 20 99	10
	6301 30 90	10

Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnummer	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric-code Code TARIC Codice TARIC Taric-code Código Taric Taric-koodi TARIC-nr
09.0106 (segue)	6301 40 90	91
	6301 90 90	21
		29
	6302 21 00	21
		81
	6302 51 10	10
	6302 51 90	10
	6302 91 10	10
	6302 91 90	10
	6303 91 00	91
	6303 99 90	31
	6304 19 10	10
	6304 92 00	10
	6306 91 00	10
	6307 10 90	10
6307 90 99	91	

**REGOLAMENTO (CE) N. 385/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2003**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1898/2002 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 24 al 27 febbraio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 285,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1898/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 287 del 25.10.2002, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 386/2003 DELLA COMMISSIONE****del 28 febbraio 2003****relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1895/2002 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 24 al 27 febbraio 2003 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 387/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2003**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1896/2002 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 24 al 27 febbraio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 160,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1896/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 287 del 25.10.2002, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 388/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2003**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1897/2002 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 24 al 27 febbraio 2003, è fissata una restituzione massima pari a 165,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 287 del 25.10.2002, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 389/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 27 febbraio 2003**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati  
sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 <sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	43,75	43,75

**REGOLAMENTO (CE) N. 390/2003 DELLA COMMISSIONE**  
del 27 febbraio 2003

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 <sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 <sup>(6)</sup>, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2003.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2003.

Per la Commissione  
Erkki LIIKANEN  
Membro della Commissione

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 51,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di altre merci	69,45 93,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	100,00 192,25 185,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 391/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 28 febbraio 2003**

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare <sup>(5)</sup> prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazio-

zione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2003, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

<i>(EUR/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	10,00
1002 00 00 9000	23,50
1003 00 90 9000	12,00
1005 90 00 9000	20,00
1006 30 92 9100	165,00
1006 30 92 9900	165,00
1006 30 94 9100	165,00
1006 30 94 9900	165,00
1006 30 96 9100	165,00
1006 30 96 9900	165,00
1006 30 98 9100	165,00
1006 30 98 9900	165,00
1006 30 65 9900	165,00
1007 00 90 9000	20,00
1101 00 15 9100	13,70
1101 00 15 9130	12,80
1102 10 00 9500	30,25
1102 20 10 9200	33,43
1102 20 10 9400	28,66
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	42,98
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 392/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2003**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 287 del 25.10.2002, pag. 15.

## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(2)</sup>	0,00
1002 00 00	Segala	28,56
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	50,32
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>	50,32
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	28,56

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore beneficia di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

**Elementi di calcolo dei dazi**

(periodo dal 14.2.2003 al 27.2.2003)

## 1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	129,61	85,56	211,66 (***)	201,66 (***)	181,66 (***)	121,17 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	33,67	13,84	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].

(\*\*\*) Fob Gulf.

## 2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,52 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 22,52 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 393/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2003**  
**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 277/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) In funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore.

- (3) Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 41 del 14.2.2003, pag. 24.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 28 febbraio 2003, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

(EUR/t)								
Codice prodotto	Destinazione	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7	5° term. 8	6° term. 9
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	0	0	0	-10,00	—	—
1002 00 00 9000	C03	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	—	—
	A05	0	0	0	0	-20,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	0	0	0	-12,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	- 0,93	- 1,86	- 1,86	—	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0	0	0	-13,70	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0	0	0	- 12,80	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0	0	0	-11,80	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0	0	0	-10,90	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0	0	0	- 10,20	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	-30,25	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	-23,75	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	—	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	—	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C03 Svizzera, Liechtenstein, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Territorio dell'ex Iugoslavia ad eccezione della Slovenia, della Croazia e della Bosnia-Erzegovina, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Malta, Cipro e Turchia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 394/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 febbraio 2003**  
**che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 <sup>(4)</sup>. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 27,972 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

**DECISIONE DEL CONSIGLIO  
del 18 febbraio 2003  
recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni**

(2003/142/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002 <sup>(1)</sup>, reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Wendeling WEINGARTNER, comunicate al Consiglio in data 28 gennaio 2003,

DECIDE:

*Articolo unico*

Il sig. Herwig VAN STAA è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Wendeling WEINGARTNER per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
N. CHRISTODOULAKIS

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 18 febbraio 2003**  
**recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni**

(2003/143/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002 <sup>(1)</sup>, reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Peter SCHACHNER-BLAZIZEK, comunicate al Consiglio in data 12 novembre 2002,

DECIDE:

*Articolo unico*

Il sig. Franz VOVES è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Peter SCHACHNER-BLAZIZEK per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. CHRISTODOULAKIS

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 18 febbraio 2003**  
**recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni**

(2003/144/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo portoghese,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 <sup>(1)</sup> reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Isaltino MORAIS, comunicate al Consiglio in data 28 gennaio 2003,

DECIDE:

*Articolo unico*

Il sig. António Paulino SILVA PAIVA è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Isaltino MORAIS per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

N. CHRISTODOULAKIS

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**del 18 febbraio 2003**  
**recante nomina di un membro supplente del Comitato delle regioni**

(2003/145/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo portoghese,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002 <sup>(1)</sup>, reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. António PAIVA, comunicate al Consiglio in data 4 febbraio 2003,

DECIDE:

*Articolo unico*

La sig.ra Teresa Maria da SILVA PAIS ZAMBUJO è nominata membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. António PAIVA per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
N. CHRISTODOULAKIS

---

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2002

relativa alle misure fiscali per le fondazioni bancarie cui l'Italia ha dato esecuzione

C 54/B/2000 (ex NN 70/2000)

[notificata con il numero C(2002) 3118]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/146/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati, conformemente a detto articolo, a presentare osservazioni e viste le osservazioni trasmesse <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

(2) Con lettera del 25 ottobre 2000 la Commissione ha informato il governo italiano della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare eventuali osservazioni sulle misure di cui trattasi.

(4) La Commissione ha ricevuto osservazioni dagli interessati, che il 18 giugno 2001 ha trasmesso alle autorità italiane fornendo loro l'occasione di replicare. Le osservazioni delle autorità italiane sono pervenute con lettera del 25 luglio 2001.

### I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 24 marzo 1999 la Commissione, dopo aver ricevuto un'interrogazione parlamentare in argomento, ha chiesto alle autorità italiane di fornirle informazioni per valutare la portata e gli effetti della legge 23 dicembre 1998, n. 461 (in prosieguo «legge 461/98»). Con lettere datate 24 giugno e 2 luglio 1999 le autorità italiane hanno fornito alla Commissione informazioni sulla legge succitata e sul conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (in prosieguo «decreto 153/99»). Dopo aver esaminato le informazioni ricevute, la Commissione, con lettera del 23 marzo 2000, ha avvisato le autorità italiane che la legge e il decreto succitati potevano contenere elementi di aiuto e le ha invitate a non dare esecuzione alle misure di cui trattasi. Con lettera del 12 aprile 2000 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione di aver sospeso l'applicazione delle misure. Ulteriori informazioni sono state fornite alla Commissione con lettera del 14 giugno 2000.

### II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(5) La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono le seguenti agevolazioni fiscali a beneficio delle fondazioni bancarie:

1) Le fondazioni che adeguano gli statuti alle disposizioni del decreto si considerano enti non commerciali (articolo 12, comma 1, del decreto 153/99). Dette fondazioni beneficiano quindi della riduzione del 50 % dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche prevista dall'articolo 6 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 per gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati (articolo 12, comma 2, del decreto 153/99).

<sup>(1)</sup> GU C 44 del 10.2.2001, pag. 2.

<sup>(2)</sup> Cfr. nota 1.

- 2) Le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni in società bancarie non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) o dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), se il trasferimento è effettuato dalle fondazioni o dalle società alle quali le fondazioni hanno conferito le loro partecipazioni ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Questa misura si applica se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del decreto (articolo 13 del decreto 153/99).
- 3) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali beni e partecipazioni non strumentali all'attività bancaria, conferiti a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocessi all'ente conferente. Applicazione in misura fissa di determinate imposte indirette (articolo 16, commi 4, 5 e 6 ed articolo 17 del decreto 153/99).
- 4) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia conferite a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocesse all'ente conferente (articolo 27, comma 2, del decreto 153/99).
- (6) La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono agevolazioni fiscali anche per le operazioni di fusione e ristrutturazione di banche. Le misure di cui sono beneficiarie le banche sono oggetto della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 relativa al caso C 54/A/2000/CE.
- (7) Le banche italiane di proprietà dello Stato che non avevano la forma di società per azioni sono state gradualmente trasformate — obbligatoriamente nel 1993 — in società per azioni. Le loro azioni sono state o collocate sul mercato, o assegnate ad enti senza scopo di lucro, denominati «fondazioni bancarie». Le misure di cui al considerando 5, punto 2, definiscono le condizioni alle quali le fondazioni possono trasferire, entro un periodo di quattro anni, le partecipazioni da esse ancora detenute in società bancarie. Le fondazioni sono tenute a rinunciare, alla fine, al controllo delle banche commerciali.
- (8) La legge 30 luglio 1990, n. 218 ha definito un apposito regime tributario per le operazioni con le quali le fondazioni bancarie che detenevano la proprietà o il controllo delle società bancarie nuovamente costituite conferivano determinati cespiti alle banche. Le misure di cui al considerando 5, punti 3 e 4, hanno per oggetto i medesimi cespiti e definiscono le condizioni alle quali essi possono essere retrocessi alle fondazioni bancarie.
- (9) La Commissione ha ritenuto che le agevolazioni fiscali conferite dalla legge 461/98 e dal decreto 153/99 alle fondazioni bancarie potessero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato per i seguenti motivi:
- la legge 461/98 e il decreto 153/99 stabiliscono agevolazioni fiscali esclusivamente a favore delle fondazioni bancarie. Si tratta di una misura selettiva che conferisce un vantaggio economico attraverso la rinuncia ad entrate fiscali, ossia mediante risorse statali,
  - benché le fondazioni bancarie siano enti senza scopo di lucro, vincolati a scopi sociali indicati dalla legge, che non possono trasferire i vantaggi fiscali ai loro soci o ad altri soggetti, esse possono comunque configurarsi come soggetti economici che esercitano un'attività in settori commerciali ed è quindi possibile che rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato,
  - poiché possono continuare a detenere partecipazioni in banche o diventare azioniste di altre imprese, le fondazioni operano nel mercato della proprietà e del controllo di imprese. L'aiuto potrebbe quindi provocare distorsioni su tale mercato. Inoltre, non si può escludere che le agevolazioni fiscali si traducano in un vantaggio per le banche e le imprese nelle quali le fondazioni detengono una partecipazione. Ciò costituirebbe un aiuto di Stato destinato alle imprese in questione, in particolare quando le fondazioni di cui trattasi sono soggette all'influenza delle autorità pubbliche, provocando quindi distorsioni sui mercati nei quali esse operano,
  - le autorità italiane affermano che le agevolazioni fiscali sono subordinate alla decisione delle fondazioni di cedere il controllo della società bancaria che detengono. Questa misura è atta ad agevolare il processo di privatizzazione, che è nell'interesse generale. Tuttavia si può sostenere, come ha fatto l'autorità competente italiana, ossia, *l'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, che la definizione di controllo contenuta nell'articolo 6 del decreto 153/99 è troppo restrittiva e consentirà alle fondazioni di conservare il controllo di fatto delle rispettive società bancarie. Una definizione più ampia di «controllo», quale quella contenuta nella legge bancaria, sarebbe maggiormente in linea con l'interesse generale.
- Per questi motivi, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

### III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (10) La Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni dai beneficiari delle misure, che riprendono in gran parte le argomentazioni addotte dalle autorità italiane.
- (11) Si osserva che se il problema è quello della distorsione del mercato del controllo delle imprese, allora dovrebbero essere rimessi a discussione tutti i regimi fiscali differenziati di cui beneficiano differenti categorie di investitori, compresi altri enti senza scopo di lucro.

- (12) Si aggiunge che le agevolazioni fiscali sono intese a compensare l'effetto di una politica che ha imposto alle fondazioni una radicale modifica del loro statuto, il ritiro dall'attività bancaria e la vendita delle partecipazioni di controllo in società esercitanti attività commerciali.
- (13) Le agevolazioni fiscali concesse alle fondazioni non possono essere trasferite in alcun modo alle banche conferitarie o ad imprese commerciali, ma hanno unicamente l'effetto di accrescere le risorse che le fondazioni possono destinare al perseguimento dei loro scopi sociali. Di conseguenza, i vantaggi in questione non falsano la concorrenza.
- (14) Per quanto riguarda l'aliquota ridotta dell'IRPEG, si tratta di un'agevolazione fiscale di natura simile a quelle di cui le associazioni e fondazioni beneficiano assai comunemente negli Stati membri.
- (15) Nella contestata ipotesi che le misure costituissero un aiuto, si tratterebbe di un aiuto compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Dai dati sull'attività delle fondazioni nel 1998, risulta che il 56 % di tale attività è rivolta alla valorizzazione e alla conservazione dei beni culturali ed ambientali. Si tratta, in effetti, di uno dei pochi settori in cui le fondazioni hanno il diritto e l'obbligo di operare.
- (16) Si rileva inoltre che la Commissione non ha contestato la legge 30 luglio 1990, n. 218, che stabiliva agevolazioni analoghe. La Commissione era consapevole del contenuto della legge 218/90, avendo dovuto prenderla in considerazione — sia pure indirettamente — nei casi di aiuti a Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Sicilcassa<sup>(3)</sup>. Se le misure contenute nel decreto 159/99 dovessero essere considerate aiuti incompatibili, sarebbe violato il principio della parità di trattamento. La Corte di giustizia ha statuito che: «perché si possa far carico alla Commissione di aver commesso una discriminazione occorre che essa abbia trattato in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo»<sup>(4)</sup>. Ciò si verificherebbe se il decreto 159/99 fosse valutato in modo diverso dalla legge 218/90.
- (17) Inoltre, il fatto che la Commissione non abbia dichiarato incompatibile la legge 218/90 ha creato un legittimo affidamento dei beneficiari per cui, anche se l'aiuto fosse giudicato incompatibile, dovrebbe esserne escluso il recupero.

<sup>(3)</sup> Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti decisi dall'Italia a favore del Banco di Napoli, caso C 40/96, GU C 328 dell'1.11.1996, pag. 23. Decisione 99/288/CE della Commissione (GU L 116 del 4.5.1999, pag. 36). Decisione 2000/600/CE della Commissione (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21).

<sup>(4)</sup> Sentenza della Corte del 15 gennaio 1985 nella causa 250/83, Finsider/Commissione (Racc. 1985, pag. 131, punto 8).

#### IV. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

- (18) Nella sua risposta all'avvio del procedimento, il governo italiano ha replicato che le fondazioni bancarie non possono essere considerate «imprese» ai fini delle regole di concorrenza. Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 («decreto 356/90») ha stabilito precisi limiti all'attività delle fondazioni, che devono agire nell'interesse pubblico, perseguire scopi di utilità sociale e operare solo in settori ben precisati. Il decreto 356/90 imponeva inoltre alle fondazioni di gestire le loro partecipazioni nelle banche come un investimento puramente finanziario. La Corte di giustizia ha statuito che la mera acquisizione e detenzione di titoli societari non deve essere considerata come un'attività economica<sup>(5)</sup>.
- (19) Il decreto 153/99 conferma questo orientamento. L'articolo 1, lettera d), indica i settori («settori rilevanti») nei quali le fondazioni possono operare: i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. L'articolo 6, comma 1, specifica che le fondazioni possono controllare o gestire direttamente solo imprese che operano nei settori rilevanti («imprese strumentali»). L'articolo 3, comma 2, vieta alle fondazioni di finanziare, direttamente o indirettamente, enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali. Le imprese strumentali devono avere un campo d'attività e uno scopo sociale coerenti con quelli della fondazione e non possono seguire una politica puramente «commerciale».
- (20) Di fatto, le fondazioni possono solo finanziare o perseguire attività di utilità sociale; esse sono tenute a devolvere a tali attività non meno del 50 % del loro reddito annuo. Le autorità italiane si richiamano alla sentenza della Corte nella causa Poucet e Pistre in cui si afferma che: «Le casse malattia e gli enti che concorrono alla gestione del pubblico servizio della previdenza sociale svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale. Tale attività si fonda infatti sul principio della solidarietà nazionale e non ha alcuno scopo di lucro. Le prestazioni corrisposte sono prestazioni stabilite dalla legge e indipendenti dall'importo dei contributi. Ne consegue che detta attività non è un'attività economica e che, quindi, gli enti incaricati di svolgerla non costituiscono imprese ai sensi degli articoli 85 e 86 del Trattato»<sup>(6)</sup>. Secondo le autorità italiane, considerazioni analoghe dovrebbero valere per le fondazioni.

<sup>(5)</sup> Sentenza della Corte del 6 febbraio 1997 nella causa C-80/95, Harnas & Helm CV/Staatssecretaris van Financiën (Racc. 1997, pag. I-0745, punto 15).

<sup>(6)</sup> Sentenza della Corte del 17 febbraio 1993 nelle cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre (Racc. 1993, pag. I-4013, punti 18 e 19).

- (21) Le fondazioni non possono essere considerate imprese per il fatto di detenere partecipazioni in banche. Il decreto 153/99 obbliga le fondazioni a rinunciare al controllo entro un periodo di quattro anni. La nozione di controllo è più ampia di quella definita nel codice civile in quanto contempla anche il controllo esercitato attraverso accordi stipulati con altri soci. È anche più ampia di quella utilizzata nella direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (7). Inoltre, il decreto 153/99 stabilisce che l'incarico di amministratore della fondazione è incompatibile con l'incarico di amministratore della banca conferitaria.
- (22) Come le fondazioni, neppure le «imprese strumentali» possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, in quanto devono operare esclusivamente nei settori rilevanti e per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione.
- (23) La misura di cui al considerando 5, punto 1, non rappresenta una deroga alla normativa fiscale generale, ma conferma semplicemente l'applicazione alle fondazioni di una disposizione generale del diritto tributario italiano. Il decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 concede una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche a tutti gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati.
- (24) Dal canto loro le misure di cui al considerando 5, punto 2, non conferiscono alle fondazioni un vantaggio, ma si limitano ad impedire che esse vengano ulteriormente penalizzate dalla vendita forzata delle azioni in loro possesso. Infatti, le eventuali plusvalenze non deriverebbero da una normale transazione decisa dall'operatore, ma da un evento prescritto dalla legge: l'applicazione delle normali regole fiscali non sarebbe giustificata.
- (25) Le misure di cui al considerando 5, punti 3 e 4, riguardano beni e partecipazioni in attività strumentali trasferiti alle banche ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Al momento della trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni detenute da fondazioni bancarie, gli operatori hanno trasferito tali cespiti alle banche anziché alle fondazioni al fine di evitare la tassazione sulla rivalutazione delle attività. Nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, l'opzione di trasferirle alle fondazioni non era neppure praticabile. A norma della legge 7 marzo 1938, n. 141, le fondazioni di nuova costituzione non facevano parte degli enti ammessi ad essere azionisti della Banca d'Italia. Il decreto 153/99 ha modificato tali norme ed ha consentito alle fondazioni di detenere azioni della Banca d'Italia.
- (26) Secondo le autorità italiane le misure di cui al considerando 5, punti 3 e 4, non comportano l'uso di risorse pubbliche. L'agevolazione fiscale non è automatica, bensì subordinata al compimento di operazioni specifiche. Se fossero state gravate da un onere fiscale, tali operazioni non sarebbero probabilmente state compiute.
- (27) Si sostiene anche che le misure di cui al considerando 5, punti 3 e 4, introducono una deroga alle normali regole soltanto in determinate circostanze. Le scissioni già beneficiavano della neutralità ai fini fiscali nel caso di tutte le imprese di tutti i settori, mentre alcune imposte indirette erano già calcolate in misura fissa in una serie di circostanze.
- (28) Inoltre, le misure in questione non conferiscono necessariamente un vantaggio economico. Esse consentono il trasferimento dei cespiti in questione alle fondazioni in condizioni di neutralità fiscale, il che significa che eventuali minusvalenze non danno diritto ad un credito d'imposta. Inoltre, la neutralità fiscale non è un'esenzione fiscale: l'onere fiscale è trasferito al nuovo proprietario dei cespiti che — nelle fattispecie previste dal diritto tributario — dovrà assolvere l'imposta sulla totalità delle plusvalenze realizzate.
- (29) In ogni caso, anche se le misure conducessero all'esenzione da un'imposta che avrebbe altrimenti dovuto essere assolta, la peculiarità delle operazioni di cui trattasi giustifica uno speciale trattamento fiscale. Non si tratta di normali vendite di cespiti, ma di operazioni che correggono gli effetti di precedenti trasferimenti non volontari. I cespiti in questione avrebbero dovuto rimanere nelle fondazioni, ma sono stati temporaneamente ceduti alle società conferitarie, o a causa di un obbligo giuridico (nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia) o per evitare il pagamento di imposte (nel caso dei beni strumentali).
- (30) Le misure del decreto 153/99 non falsano la concorrenza in un mercato nel quale si verificano scambi tra gli Stati membri. La cessione delle partecipazioni deve avvenire in modo non discriminatorio ed è soggetta al controllo dell'autorità di vigilanza. L'autorità valuta la congruità del prezzo di vendita al fine di preservare il patrimonio della fondazione. Di conseguenza le agevolazioni fiscali a favore delle fondazioni non alterano le condizioni di concorrenza nel mercato delle partecipazioni azionarie.
- (31) L'agevolazione fiscale non può andare a beneficio, direttamente o indirettamente, di enti diversi dalla fondazione stessa o dalle sue imprese strumentali. Le imprese strumentali devono perseguire gli stessi scopi sociali delle fondazioni e non operano secondo i normali criteri di mercato. Esse non possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. In ogni caso la loro attività è circoscritta all'ambito locale: il 93,8 % dei progetti finanziati dalle fondazioni sono realizzati nella regione in cui la fondazione stessa ha sede. Le fondazioni rispondono ad esigenze che sono tipicamente di natura locale e non sarebbero soddisfatte da operatori di altri Stati membri. Inoltre, nei campi della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, la presenza di operatori di mercato è limitata.

(7) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 75).

- (32) Nella contestata ipotesi che le misure costituiscano aiuti di Stato, esse dovrebbero essere dichiarate compatibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Le misure non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e sono destinate ad agevolare un processo, ossia la riduzione della presenza dello Stato nell'economia, che in molte occasioni è stato sostenuto e incoraggiato dall'Unione europea.

## V. VALUTAZIONE DELLE MISURE

### La disciplina delle fondazioni bancarie

- (33) Le fondazioni bancarie sono soggette alla vigilanza di un'autorità specifica. La vigilanza sulle fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela dei beneficiari effettivi e potenziali. A tal fine l'autorità di vigilanza può emanare disposizioni amministrative che stabiliscono, in particolare, regole in materia di gestione del patrimonio, investimenti, destinazione dei redditi e bilanci. In caso di gravi e ripetute irregolarità nella gestione l'autorità di vigilanza può sciogliere gli organi della fondazione e nominare un commissario straordinario; in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari, essa può disporre la liquidazione della fondazione. Quando ricorrono particolari ragioni l'autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa della fondazione<sup>(8)</sup>. Infine, all'autorità di vigilanza sono attribuiti poteri relativi alla dismissione delle partecipazioni di maggioranza.
- (34) Le fondazioni bancarie sono autorizzate ad operare solamente nei cosiddetti «settori ammessi». L'elenco dei settori ammessi è contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera c) bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (decreto 153/99), così come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge 448/01)<sup>(9)</sup>. Tali settori si suddividono in quattro grandi aree: 1) tutela e sviluppo delle persone; 2) sicurezza sociale; 3) ricerca
- scientifica e tecnologica, tutela ambientale; 4) arte, tutela del patrimonio culturale e promozione di attività culturali<sup>(10)</sup>. Tuttavia, le fondazioni bancarie sono tenute a concentrare la loro attività nei cosiddetti «settori rilevanti». Per «settori rilevanti» si intendono i «settori ammessi» nei quali ciascuna fondazione sceglie concretamente di operare. Le fondazioni devono scegliere fino a tre settori rilevanti ogni tre anni. I settori rilevanti costituiscono l'ambito privilegiato di attività delle fondazioni bancarie, che devono destinare a tali settori almeno il 50 % del loro reddito netto annuo.
- (35) I «settori rilevanti» delimitano anche l'ambito nel quale le fondazioni bancarie sono autorizzate ad esercitare attività imprenditoriali e detenere partecipazioni di controllo in società commerciali. L'articolo 3, comma 1, del decreto 153/99 stabilisce che le fondazioni bancarie possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti. L'articolo 3, comma 2, specifica che le fondazioni bancarie non possono finanziare o sovvenzionare, direttamente o indirettamente, enti o imprese di qualsiasi altra natura.
- (36) Le partecipazioni di controllo in altre imprese devono essere cedute o scorporate. L'articolo 6 del decreto 153/99 stabilisce che il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Quindi, esso sussiste quando una fondazione:
- a) in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
  - b) ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;
  - c) grazie a rapporti di carattere finanziario e organizzativo, è in grado di esercitare i diritti o i poteri di cui alle lettere a) e b).

Inoltre la legge 448/01 ha stabilito che una società bancaria si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato.

<sup>(8)</sup> La liquidazione coatta amministrativa è una speciale procedura di liquidazione che esclude l'applicazione delle normali regole del diritto fallimentare.

<sup>(9)</sup> La legge 448/01 ha introdotto la distinzione tra settori «ammessi» e «rilevanti». Originariamente, il decreto 153/99 contemplava solo i «settori rilevanti», più generalmente definiti come quelli della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. La differenza tra la disciplina precedente e quella attuale è che le nuove disposizioni tendono a costringere le fondazioni bancarie a definire con maggiore precisione il loro ambito d'attività. Inoltre, possono essere scelti come «settori rilevanti» alcuni nuovi campi di attività.

<sup>(10)</sup> Nell'area della tutela e dello sviluppo delle persone, la legge enumera: famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili. L'area della sicurezza sociale comprende: prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali.

(37) Per quanto riguarda in particolare le partecipazioni in banche, le fondazioni bancarie sono autorizzate a conservarle per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto 153/99. La legge 448/01 ha ora determinato che le fondazioni bancarie possono conservare le loro partecipazioni di controllo per un ulteriore periodo di tre anni a condizione che le partecipazioni nelle società bancarie conferitarie siano affidate ad una *società di gestione del risparmio (SGR)* indipendente. La società di gestione del risparmio eserciterà in nome proprio tutti i diritti spettanti agli azionisti, salvo per quanto riguarda le deliberazioni delle assemblee straordinarie (ossia quelle convocate per approvare modifiche strutturali). L'autorità di vigilanza è chiamata a dettare apposite disposizioni per assicurare che la scelta della società di gestione del risparmio avvenga secondo criteri trasparenti ed equi e siano evitati conflitti di interesse.

(38) Per quanto riguarda le altre partecipazioni di controllo non consentite, esse devono essere dismesse entro il termine stabilito dall'autorità di vigilanza e comunque, non oltre il termine di quattro anni dall'entrata in vigore del decreto 153/99. Qualora le fondazioni non rispettino i termini di cui sopra, l'autorità di vigilanza provvede direttamente alla dismissione delle partecipazioni di controllo, anche mediante un apposito commissario.

(39) I membri degli organi sociali e i dirigenti delle fondazioni bancarie devono possedere requisiti di onorabilità e di professionalità. Questi requisiti sono stabiliti dall'autorità di vigilanza e intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti all'esercizio di funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo in un ente senza scopo di lucro. Le fondazioni bancarie non possono distribuire quote di utili ai membri degli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti. La legge 448/01 dispone che i membri degli organi sociali e i dirigenti non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il decreto 153/99, nella sua formulazione originaria, vietava semplicemente ai membri dell'organo di amministrazione di assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria.

(40) Il patrimonio delle fondazioni è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza

scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Nell'amministrare il patrimonio, le fondazioni devono osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. Inoltre le fondazioni bancarie sono tenute a diversificare i loro investimenti al fine di evitare i rischi derivanti dalla concentrazione degli investimenti e ad investire il loro patrimonio in modo coerente con le loro finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio in cui operano.

(41) L'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto 153/99, modificato dalla legge 448/01, stabilisce che gli enti locali devono nominare la maggioranza dei membri dell'organo di indirizzo delle fondazioni.

#### Attività economica

(42) In sintesi, l'attività delle fondazioni bancarie consiste nel destinare il reddito che traggono dal loro patrimonio alla promozione di scopi di utilità sociale. Questa attività presenta quattro aspetti principali: i) la gestione e l'investimento del patrimonio; ii) l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nel campo sociale; iii) lo svolgimento di attività in campo sociale e iv) l'attività di controllo di «imprese strumentali».

#### Gestione ed investimento del patrimonio

(43) Per quanto concerne la prima attività, il decreto 153/99 specifica che il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Le fondazioni devono investire il proprio patrimonio perseguendo una redditività adeguata, ma osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore<sup>(1)</sup>. Esse non possono utilizzare il proprio patrimonio per acquisire il controllo di imprese commerciali: il decreto 153/99 ha introdotto salvaguardie specifiche al riguardo (cfr. sopra, considerando 36 e 39). La legge 448/01 ha ulteriormente rafforzato tali salvaguardie rispetto alle banche, escludendo esplicitamente l'ipotesi di un controllo in comune ed estendendo il campo del divieto del cumulo delle cariche. La legge 448/01 ha, quindi, rafforzato la separazione tra fondazioni e istituti finanziari. Così facendo, essa ha concorso a dissipare i dubbi espressi al riguardo nella decisione di avvio del procedimento.

<sup>(1)</sup> La legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha aggiunto che il patrimonio deve essere gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.

(44) La gestione del patrimonio delle fondazioni — se vi provvede la fondazione stessa <sup>(12)</sup> — non dà luogo alla prestazione di un servizio sul mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di IVA, una società holding, il cui unico scopo sia l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, senza interferire in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che la holding stessa possiede nella sua qualità di azionista, non svolge un'attività economica. Le cose stanno altrimenti se la partecipazione si accompagna ad un intervento diretto o indiretto nella gestione delle imprese nelle quali è stata acquisita una partecipazione, fatti salvi i diritti spettanti alla holding stessa in quanto azionista. Un intervento del genere nella gestione delle imprese controllate deve essere considerato come un'attività economica nella misura in cui comporta la partecipazione ad un'attività di cessione di beni o di prestazione di servizi <sup>(13)</sup>. La Commissione ritiene che tali principi siano pertinenti al fine di stabilire se le fondazioni esercitino un'attività economica e possano quindi essere considerate come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

(45) Inoltre, la gestione del patrimonio non può essere considerata come un'attività autonoma e distinta da quella della destinazione dei suoi proventi alla promozione di azioni di utilità sociale. Gli utili derivanti dalla gestione del patrimonio non possono essere distribuiti ai membri e ai soci della fondazione e possono essere utilizzati solo per l'erogazione dei contributi. Di conseguenza la gestione interna del patrimonio non può essere qualificata come «attività economica» in sé, ma va vista nel contesto dell'attività complessiva delle fondazioni.

*L'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per fini di utilità sociale*

(46) Il reddito che le fondazioni traggono dal loro patrimonio serve ad erogare contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nei settori indicati dalla legge (cfr. considerando 34). Il decreto 153/99 vieta espressamente l'esercizio dell'attività bancaria e le fondazioni non possono ricevere alcuna forma di compensazione per i loro contributi. Usando alcune espressioni impiegate dalla Corte di giustizia nella già citata sentenza nella causa Poucet e Pistre (cfr. sopra, considerando 19), si può affermare che questo tipo di attività «svolge una funzione di carattere esclusivamente sociale», «si fonda sul principio della solidarietà» e «non ha alcuno scopo di lucro». Si

può inoltre rilevare che la distribuzione di benefici da parte delle fondazioni non ha alcun rapporto gli eventuali utili che le fondazioni stesse possano ottenere: le fondazioni non operano secondo normali criteri di mercato, né esiste un mercato per questo particolare tipo di attività.

(47) Di conseguenza, la Commissione considera che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

*L'esercizio di attività nel campo sociale e il controllo di «imprese strumentali»*

(48) Le fondazioni bancarie non sono autorizzate a detenere partecipazioni di controllo in imprese, né possono finanziare in alcun modo attività commerciali, salvo che nelle circostanze specificate dalla legge. Si tratta dei casi delle fondazioni che esercitano direttamente un'attività nei «settori rilevanti» o che controllano enti operanti in tali settori (le cosiddette «imprese strumentali»). In ogni caso né le fondazioni né le imprese strumentali possono proporsi scopi di lucro.

(49) Nel valutare se le attività nei settori indicati dalla legge siano da considerare «attività economiche», si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, «la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento ... e che costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato» <sup>(14)</sup>. La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato, nel caso di un fondo pensione di categoria, che la mancanza di fini di lucro, il perseguimento di una finalità sociale, gli elementi di solidarietà e le restrizioni o i controlli sugli investimenti non impedivano di considerare l'attività svolta dal fondo come un'attività economica <sup>(15)</sup>. In effetti, perché un'attività che consiste nell'offerta di beni o servizi sia considerata come non economica si deve poter escludere l'esistenza di un mercato di beni o servizi analoghi. Nella maggior parte dei settori indicati dalla legge — istruzione, cultura, sanità, conservazione, ricerca scientifica e assistenza alle categorie

<sup>(12)</sup> La legge 28 dicembre 2001, n. 448 dà alle fondazioni la possibilità di affidare la partecipazione nella società bancaria conferitaria ad una società esterna specializzata nella gestione di patrimoni (*Società di gestione del risparmio* — SGR). Così facendo le fondazioni possono rimandare di tre anni la cessione delle partecipazioni di controllo nelle banche. La fondazione non può intervenire nella gestione del suo patrimonio; per quanto riguarda l'esercizio dei suoi diritti di azionista, la fondazione può soltanto dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

<sup>(13)</sup> Cfr. cause C-60/90: Polysar Investments Netherlands/Inspecteur der Invoerrechten (Racc. 1991, I-3111); C-333/91: Sofitam (Racc. 1993, I-3513); C-142/99 Floridienne e Berginvest (Racc. 2000, I-9567).

<sup>(14)</sup> Sentenza della Corte del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, Commissione delle Comunità europee/Repubblica Italiana (Racc. I-3851, punto 36).

<sup>(15)</sup> Sentenza della Corte del 21 settembre 1999 nelle cause riunite da C-115/97 a C-117/97, Brentjens' Handelsonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (Racc. I-6025, punti 85 e 86).

sociali deboli — è possibile incontrare operatori che esercitano un'attività simile per scopi di lucro. Contrariamente all'attività di erogazione di contributi a fondo perduto, per la quale non esiste un «mercato», l'attività di prestazione di servizi ospedalieri, l'attività di una galleria d'arte o di una agenzia di protezione delle persone implicano operazioni economiche. In questi mercati la presenza diretta delle fondazioni o la possibilità che esse hanno di controllare delle imprese è potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e la loro attività non può essere interamente sottratta al controllo del rispetto delle regole di concorrenza.

- (50) Ciò non significa che tutte le attività esercitate nei «settori rilevanti» siano di «natura economica». Analogamente, alcune delle attività — pur essendo «economiche» — potrebbero non essere in grado di influire sul commercio tra Stati membri. L'esatta qualificazione delle attività ai fini del controllo degli aiuti di Stato può essere stabilita solo caso per caso.
- (51) Va rilevato che le autorità italiane hanno dichiarato che per il momento nessuna delle fondazioni si è avvalsa della possibilità prevista dalla legge di esercitare direttamente un'attività nei «settori rilevanti»<sup>(16)</sup>. Risulterebbe quindi che nessuna delle fondazioni possa essere qualificata come «impresa» ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1, in virtù delle attività svolte direttamente nei «settori rilevanti». Qualora esse svolgessero una simile attività, l'articolo 9, comma 3, del decreto 153/99 prescrive alle fondazioni di predisporre contabilità separate.
- (52) Quanto alla possibilità di acquisire il controllo di imprese strumentali, questa non conferirebbe alle fondazioni la qualità di imprese nella misura in cui non implica una diretta partecipazione delle fondazioni stesse all'attività dell'impresa controllata. Tra le fondazioni e le «imprese strumentali» che esse sono autorizzate a controllare è prescritta la separazione giuridica, oltre che la separazione della contabilità.
- (53) Di conseguenza la Commissione considera che le fondazioni bancarie che non intervengono direttamente in attività nei «settori rilevanti» non sono imprese ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1. Le fondazioni vanno invece considerate come imprese quando intervengono direttamente in attività, pur se nei «settori rilevanti», che abbiano natura economica.
- (54) L'informazione fornita dalle autorità italiane in merito all'assenza di attività dirette delle fondazioni nei «settori rilevanti» ha perciò indotto la Commissione a rivedere la sua posizione preliminare, espressa nella decisione di avvio del procedimento, per quanto riguarda la qualificazione come imprese delle fondazioni.

#### Eventuale presenza di elementi di aiuto

- (55) Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica — anche se nei «settori rilevanti» — nella quale sono presenti scambi tra Stati membri,

qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire un aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

- (56) Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali (cfr. sopra, considerando 41), le fondazioni vanno considerate enti sottoposti al controllo pubblico. I pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza, ogniqualvolta le fondazioni erogano fondi o altre forme di sostegno ad imprese — anche se nei «settori rilevanti» — questa erogazione è atta a costituire aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Detti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

#### Altre società conferitarie costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218

- (57) Il decreto 153/99 concede le agevolazioni fiscali di cui al considerando 5, punti 2 e 3, alle altre società conferitarie — costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 — alle quali le fondazioni abbiano conferito le loro partecipazioni in società bancarie. Quando tali società esercitano l'attività bancaria, esse sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione e vanno considerate come destinatarie della decisione dell'11 dicembre 2001 nel caso C 54/A/2000/CE. Tuttavia l'articolo 16, comma 6, del decreto 153/99 prevede esplicitamente il caso delle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da fondazioni. Nella misura in cui queste società si limitano ad amministrare i cespiti finanziari delle fondazioni, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni, le agevolazioni fiscali citate al considerando 5, punti 2 e 3 andranno in definitiva a beneficio delle fondazioni. Se le fondazioni proprietarie delle società conferitarie in oggetto non sono imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, si può quindi affermare che le misure di cui al considerando 5, punti 2 e 3, non conferiscono un vantaggio ad alcuna impresa.
- (58) Di conseguenza, la Commissione ritiene che le agevolazioni fiscali concesse dall'articolo 13 e dall'articolo 16 del decreto 153/99 alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da fondazioni non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

#### VI. CONCLUSIONI

- (59) La Commissione ritiene che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

<sup>(16)</sup> Lettera del 16 gennaio 2001, in risposta alla lettera della Commissione del 25 ottobre 2000, che informava il governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

- (60) Le autorità italiane hanno dichiarato che nessuna fondazione esercita direttamente un'attività di natura economica nei settori nei quali la legge attribuisce ad esse questa possibilità.
- (61) Di conseguenza, le misure destinate alle fondazioni introdotte dall'articolo 12, comma 2, dall'articolo 13, dall'articolo 16, commi 4 e 5 e dall'articolo 27, comma 2 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
- (62) Le misure destinate alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni, introdotte dall'articolo 13, dall'articolo 16, comma 6 e dall'articolo 17 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.
- (63) Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri — anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità — qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali, i pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza qualsiasi erogazione, da parte delle fondazioni, di fondi o altre forme di sostegno ad imprese è atta a costituire un aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Siffatti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Infine, se le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficiano è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13, l'articolo 16, commi 4 e 5 e l'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,

destinata alle fondazioni che non esercitano direttamente attività nei settori elencati nell'articolo 1, comma 1, lettera c) bis, di detto decreto, modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

#### *Articolo 2*

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 13, l'articolo 16, comma 6 e l'articolo 17 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni di cui all'articolo 1 della presente decisione non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

#### *Articolo 3*

Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri — anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità — qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Quando la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali, l'erogazione ad imprese di fondi o di altre forme di sostegno è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Quando le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficiano è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

#### *Articolo 4*

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2002.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2002

relativa all'aiuto di Stato al quale il Portogallo intende dare esecuzione a favore dell'Opel Portugal Comércio e Indústria de Veículos

[notificata con il numero C(2002) 3742]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/147/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli <sup>(1)</sup> e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

## I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettere del 2 marzo, 10 aprile e 31 maggio 2001, le autorità portoghesi hanno notificato la propria intenzione di concedere un aiuto alla formazione e un aiuto regionale a favore dell'Opel Portugal Comércio e Indústria de Veículos, SA (in appresso denominata la «Opel Portugal»). Il 19 luglio 2001 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, che le autorità portoghesi hanno inviato il 3 ottobre. Il 26 novembre 2001 la Commissione ha effettuato una visita presso lo stabilimento di Azambuja e il 30 novembre ha inviato una richiesta d'informazioni supplementari, alla quale le autorità portoghesi hanno risposto il 28 gennaio 2002.

(2) Il 27 marzo 2002 la Commissione ha deciso d'iniziare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato (decisione d'iniziare un procedimento d'indagine formale), poiché dubitava della compatibilità di tale aiuto con il mercato comune. Il Portogallo ha presentato il 24 maggio 2002 le proprie osservazioni sull'inizio del procedimento.

(3) La decisione della Commissione d'iniziare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(2)</sup>, con l'invito agli interessati a presentare osservazioni riguardo all'aiuto in oggetto. La Commissione ha ricevuto osservazioni e le ha trasmesse

al Portogallo, dandogli la possibilità di commentarle, e ha ricevuto i relativi commenti con lettera del 30 maggio 2002.

## II. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'AIUTO

(4) L'Opel Portugal è una filiale del gruppo americano General Motors (in appresso denominato «GM»), che fabbrica autoveicoli nello stabilimento di Azambuja, un comune del distretto di Lisbona. Il progetto notificato riguarda la produzione di un nuovo piccolo autoveicolo misto, il Corsa Combo, basato sulla meccanica dell'Opel Corsa. Si tratta di un autoveicolo prodotto dal 2001, in sostituzione di modelli precedenti basati sulla vecchia meccanica dell'Opel Corsa.

(5) A favore dell'Opel Portugal sono previste due misure distinte, relative una a un aiuto alla formazione e l'altra a un aiuto regionale.

## a) Aiuto alla formazione

*Il progetto*

(6) Il progetto di formazione in oggetto consiste nel Programma dell'Opel Portugal per la formazione professionale dei suoi dipendenti (in appresso denominato «il programma»), relativo al periodo 2000-2003. Le autorità portoghesi hanno trasmesso alla Commissione informazioni minuziose su tale formazione e sui relativi costi.

(7) Secondo le informazioni fornite dalle autorità portoghesi, il programma comprende 327 365 ore di formazione, di cui 253 099 ore di formazione generale e 74 266 ore di formazione specifica. Alla formazione provvederà direttamente l'Opel Portugal, più altri organismi di formazione accreditati dall'Inofor («Istituto para a Inovação na Formação»: Istituto per l'innovazione nella formazione).

<sup>(1)</sup> GU C 151 del 25.6.2002, pag. 2.

<sup>(2)</sup> Cfr. nota 1.

- (8) Sono stati notificati alla Commissione i seguenti costi ammissibili di formazione (gli importi sono indicati in euro):

*(in euro)*

Natura della spesa	Formazione generale	Formazione specifica	Costi totali
Costi dei partecipanti alla formazione (comprese le spese di trasferta)	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Costi dei formatori	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Personale non insegnante	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Lavori preparatori	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Spese correnti	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Noleggio e ammortamento delle attrezzature	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Controllo e valutazione	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Formazione esterna	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Totale	5 506 584	1 284 628	6 791 212

(\*) Segreto d'affari.

- (9) Secondo le autorità portoghesi, vi saranno due tipi di corsi: quelli di formazione generale e quelli che impartiranno una combinazione di formazione generale e di formazione specifica. I corsi comprendenti la sola formazione generale doteranno i beneficiari di qualifiche generali applicabili in diverse attività professionali, e quindi a carattere trasferibile: per esempio, direzione di squadre di produzione, qualifiche inerenti alla qualità e ai processi, competenze di base in materia di produzione, formazione nella TI, dirigenza, igiene e sicurezza, lingue e formazione imprenditoriale.

- (10) I corsi comprendenti formazione generale e specifica sono incentrati sulle qualifiche più direttamente associate a compiti specifici che i lavoratori devono assolvere nell'esercizio delle loro attuali funzioni: per esempio, formazione sulle operazioni di montaggio, sul funzionamento di macchinari specifici, sui processi di verniciatura. Secondo le autorità portoghesi, tali corsi comprendono un elemento di formazione generale, in quanto impartiscono competenze nei settori del «know-how tecnico e relazionale» le quali hanno carattere trasferibile. Come esempio delle qualifiche generali impartite da tali corsi, le autorità portoghesi menzionano tra l'altro la capacità d'interpretare istruzioni, la capacità di seguire una determinata sequenza di compiti, la sensibilizzazione sugli aspetti di sicurezza e di qualità e la capacità di risolvere problemi.

#### *Base giuridica e importi dell'aiuto*

- (11) La base giuridica dell'aiuto proposto è il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione<sup>(3)</sup> ed i seguenti atti normativi portoghesi: «Portaria» (ordinanza) n. 229/2001 del 19 marzo; «Decreto Regulamentar» (regolamento di

esecuzione) n. 12-A/2000, del 15 settembre; «Despacho Normativo» (decreto normativo) n. 42-B/2000, del 20 settembre.

- (12) Le autorità portoghesi intendono accordare all'Opel Portugal un aiuto alla formazione per l'importo di 3 414 010 EUR, di cui 3 028 621 EUR (corrispondenti al 55 % dei costi ammissibili) sono considerati aiuto alla formazione generale e 385 389 EUR (corrispondenti al 30 % dei costi ammissibili) come aiuto alla formazione specifica.

#### *Motivi per iniziare il procedimento*

- (13) Nella sua decisione del 19 dicembre 2001 di dar inizio al procedimento<sup>(4)</sup>, la Commissione ha espresso dubbi sulla possibilità di considerare come formazione generale i corsi che, secondo le autorità portoghesi, impartiscono contemporaneamente formazione generale e specifica. Riguardo a questi corsi, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari e una distinta più particolareggiata dei loro costi ammissibili.

### **b) Aiuto regionale agli investimenti**

#### *Il progetto*

- (14) Il progetto d'investimento sarà realizzato nello stabilimento di Azambuja, un comune del distretto di Lisbona. Alla regione di Azambuja si applica l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Nel 2000, il limite massimo regionale era del 47,68 % in equivalente sovvenzione netto (circa il 65,80 % in equivalente sovvenzione lordo); nel 2001 tale limite massimo regionale era del 40,76 % ESN (circa il 56,25 % ESL), mentre per il 2002 è del 33,84 % ESN (circa il 46,70 % ESL).

<sup>(3)</sup> GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

<sup>(4)</sup> Cfr. nota 1.

- (15) Il progetto è suddiviso in due fasi. Nella prima fase (dall'agosto 1998 sino a tutto il 1999) è stato installato un nuovo impianto di verniciatura, con vernici ad acqua, in sostituzione del vecchio impianto, che non soddisfaceva più alle norme qualitative e ambientali. Nella seconda fase (dal 2000 al dicembre 2003) vengono installate le linee di produzione del nuovo modello Opel Combo. La capacità dello stabilimento di Azambuja passerà all'incirca da 60 000 a 70 000 unità all'anno. Nel medesimo periodo, si ridurrà la capacità del gruppo GM a livello europeo, come conseguenza del piano di ristrutturazione «Olympia», che è in corso di attuazione.
- (16) Secondo le autorità portoghesi, si tratta di un progetto a carattere mobile: il gruppo GM ha esaminato come alternativa valida l'ubicazione a Gliwice, in Polonia.
- (17) L'Opel intende investire l'importo nominale di 124 299 613 EUR (108 701 829 EUR in valori attualizzati, assumendo come riferimento l'anno 1998 e un tasso di attualizzazione del 6,42 %). L'investimento nel suo complesso è stato considerato ammissibile dalle autorità portoghesi.
- (18) Le autorità portoghesi hanno presentato una comparazione dei costi e benefici dell'ubicazione ad Azambuja rispetto all'ubicazione alternativa a Gliwice. L'analisi costi-benefici (in appresso denominata «ACB») indica uno svantaggio in termini di costi pari a 40 449 401 EUR per l'ubicazione ad Azambuja rispetto all'ubicazione a Gliwice, il che implica una «percentuale di svantaggio» del progetto del 37,21 %.

#### *Base giuridica e importi dell'aiuto*

- (19) L'aiuto notificato è accordato sotto l'egida di regimi approvati, previsti nei seguenti testi di legge: PEDIP II (decreto legislativo n. 177/94)<sup>(5)</sup>, PEDIP-TRANSIÇÃO (decreto legislativo n. 348-A/99) e Regime de Benefícios Fiscais (regime di sgravi fiscali: decreto legislativo n. 409/99)<sup>(6)</sup>.
- (20) È previsto un aiuto totale, in valori nominali, di 38 333 000 EUR in equivalente sovvenzione lordo. L'aiuto comprende: i) un prestito, da rimborsare, di 18 471 000 EUR. Le autorità portoghesi hanno notificato tale prestito a titolo di sovvenzione diretta, in quanto si riservano l'opzione di trasformare in futuro tale prestito in sovvenzione; ii) un contributo per il pagamento degli interessi su un prestito dell'importo massimo di 2 460 000 EUR; iii) sgravi fiscali, in forma di riduzione delle imposte sui profitti sino all'importo massimo di 17 402 000 EUR. Il valore reale dell'aiuto regionale totale ammonta a 35 297 017 EUR. La corrispondente intensità dell'aiuto regionale è del 32,5 % in equivalente sovvenzione lordo.

<sup>(5)</sup> Approvato dalla Commissione con decisione del 29 marzo 1999, relativa al caso n. 1/94.

<sup>(6)</sup> Approvato dalla Commissione con decisione dell'8 settembre 1999 relativa al caso n. 97/99.

#### *Motivi per iniziare il procedimento*

- (21) Nella sua decisione del 19 dicembre 2001 di dar inizio al procedimento<sup>(7)</sup>, la Commissione ha espresso dubbi sulla mobilità del progetto. Per dissipare tali dubbi, la Commissione ha chiesto chiarimenti e documentazione supplementare sul calendario di approvazione del progetto ad Azambuja.
- (22) In particolare, la Commissione ha espresso dubbi sull'ACB presentatale riguardo ai seguenti punti:
- l'esigenza di altri investimenti nel vecchio impianto di verniciatura di Azambuja, [...] (\*), secondo l'opzione alternativa di realizzazione del progetto a Gliwice. Di questi altri investimenti si sarebbe dovuto tener conto nell'ACB a titolo di costi aggiuntivi dell'opzione alternativa di realizzazione del progetto a Gliwice,
  - la stima dei proventi della vendita del terreno sul quale si trovano gli impianti di Azambuja secondo l'opzione alternativa di realizzazione del progetto a Gliwice. La Commissione dubita che l'Opel Portugal potesse contare di ottenere dalla vendita proventi netti di 8 083 469 EUR nel 2002.

### III. OSSERVAZIONI DI TERZI

- (23) Il 19 aprile 2002 la Commissione ha ricevuto osservazioni dell'impresa Duarte & Marques LDA, la quale sostiene che l'Opel Portugal utilizza a fini industriali (parcheggio di autoveicoli) un'area di circa 12 ettari che era stata destinata ad usi agricoli e ambientali. Secondo la Duarte & Marques LDA, questo fatto costituisce un motivo sufficiente per contestare la legittimità dell'aiuto di Stato a favore dell'Opel Portugal. La Commissione ha trasmesso tali osservazioni al Portogallo il 23 aprile 2002.

### IV. COMMENTI DEL PORTOGALLO

- (24) Le autorità portoghesi hanno inviato il 24 maggio 2002 le loro osservazioni sull'inizio del procedimento e il 30 maggio la loro risposta alle osservazioni dei terzi interessati. La Commissione ha tenuto conto della risposta e delle informazioni trasmesse.

#### **a) Aiuto alla formazione**

- (25) Per quanto riguarda l'aiuto alla formazione, le autorità portoghesi hanno fornito informazioni sui criteri da loro utilizzati per distinguere tra formazione specifica e formazione generale. Tali criteri definiscono la formazione specifica per esclusione: un corso, o il modulo di un corso, è definito come specifico se non risponde a nessuno dei criteri che concorrono alla definizione di formazione generale.

<sup>(7)</sup> Cfr. nota 1.

- (26) Le autorità portoghesi hanno presentato un elenco particolareggiato dei criteri da loro utilizzati per individuare le componenti di formazione generale nell'ambito di quei corsi che, secondo la notifica, impartiscono al tempo stesso formazione generale e specifica. I criteri elencati nelle informazioni fornite sono i seguenti: saper interpretare istruzioni di lavoro e saper comunicare informazioni e istruzioni; saper agire secondo una sequenza operativa definita; acquisire senso di responsabilità riguardo alla sicurezza sul lavoro e alla sicurezza dei clienti finali; usare cautela nel maneggiare i prodotti; verificare e saper procedere all'autocontrollo del lavoro eseguito; saper riconoscere i problemi e saper anticipare manchevolezze e/o disfunzioni; dar prova di spirito creativo nel formulare proposte di migliorie relative al lavoro; saper correggere gli errori nell'esecuzione del lavoro; collaborare con i colleghi e aiutarli in caso di necessità; partecipare attivamente, insieme con la propria squadra, ad apportare migliorie; mostrare rapidità nell'esecuzione dei compiti pur rispettando la qualità richiesta; capire l'importanza delle norme per conseguire gli obiettivi finali; acquisire consapevolezza delle nozioni di tempo di lavoro/tempo di ciclo.
- (27) Secondo le autorità portoghesi, questi criteri indicano che i corsi si possono qualificare parzialmente come formazione generale, in quanto impartiscono «know-how tecnico e relazionale» non orientato esclusivamente verso la posizione attuale del dipendente all'interno dell'impresa e offrono la possibilità di trasferire le conoscenze acquisite in altre imprese o settori di occupazione.
- (28) Infine, le autorità portoghesi hanno trasmesso una ripartizione dei costi ammissibili, precisando i costi da attribuire rispettivamente ai corsi indicati come esclusivamente di formazione generale e ai corsi indicati come di formazione al tempo stesso generale e specifica.

#### b) Aiuto regionale agli investimenti

- (29) Per quanto riguarda l'aiuto regionale agli investimenti, le autorità portoghesi hanno ribadito anzitutto che il progetto ha carattere mobile, ed a sostegno di tale asserzione hanno presentato un documento secondo il quale il gruppo GM aveva deciso già nell'ottobre 1997 di costruire un nuovo impianto di verniciatura ad Azambuja.
- (30) In secondo luogo, le autorità portoghesi hanno inviato informazioni supplementari sugli investimenti effettuati nel periodo 1996-1998 per migliorare i livelli di emissione nel vecchio impianto di verniciatura. Inoltre, le autorità portoghesi hanno indicato nell'importo di 2 882 331,52 EUR l'investimento massimo supplementare necessario perché l'impianto di verniciatura rispettasse i limiti di emissioni stabiliti per legge. Secondo le autorità portoghesi, il governo avrebbe potuto finanziare il 50 % di tale importo a titolo di aiuto di Stato agli investimenti, aiuto necessario per conseguire gli obiettivi ambientali imposti nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, del 1994 <sup>(8)</sup>.
- (31) In terzo luogo, le autorità portoghesi hanno presentato elementi di prova e informazioni supplementari riguardo alla valutazione del terreno sul quale sorge lo stabilimento di Azambuja. Le informazioni fornite comprendono una nota esplicativa del consulente indipendente che ha proceduto alla valutazione del terreno dell'ex Ford Lusitania; una stima del valore del terreno effettuata nel 2002 da un altro consulente indipendente e, infine, le relazioni d'impresе indipendenti riguardanti la valutazione delle condizioni ambientali degli impianti dell'Opel.

#### c) Osservazioni di terzi

- (32) Il 30 maggio le autorità portoghesi hanno inviato la propria risposta alle osservazioni di terzi interessati, sostenendo che il progetto notificato alla Commissione non riguarda l'area in questione e fornendo, a titolo di prova, una pianta delle installazioni, con indicazione delle aree pertinenti. Inoltre, le autorità portoghesi hanno segnalato che su tale problema si era adito un tribunale nazionale, che non aveva ancora adottato la sua decisione al riguardo.

#### V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

- (33) La misura notificata dal Portogallo a favore dell'Opel Portugal costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato: in effetti, essa sarà finanziata dallo Stato o mediante risorse statali. Inoltre, poiché concorre per una percentuale considerevole al finanziamento del progetto, tale aiuto potrebbe falsare la concorrenza all'interno della Comunità, conferendo un vantaggio all'Opel Portugal rispetto alle sue concorrenti che non beneficiano di nessun aiuto. Infine, sul mercato degli autoveicoli sono intensi gli scambi fra gli Stati membri.
- (34) All'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE sono indicati determinati tipi di aiuti compatibili con il trattato CE. Considerati la natura e l'obiettivo dell'aiuto, nonché l'ubicazione geografica dell'impresa, le lettere a), b) e c) non possono applicarsi al progetto in questione. Al paragrafo 3 dell'articolo 87 sono indicati altri tipi di aiuti, che si possono considerare compatibili con il mercato comune. La Commissione osserva che il progetto è ubicato ad Azambuja, un comune nel distretto di Lisbona, che è una regione alla quale si applica il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).
- (35) L'aiuto in oggetto è destinato all'Opel Portugal, un'impresa di fabbricazione e montaggio di autoveicoli. Di conseguenza, tale impresa appartiene al settore automobilistico, ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica <sup>(9)</sup> (in appresso denominata «Disciplina degli aiuti all'industria automobilistica»).

<sup>(8)</sup> GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

<sup>(9)</sup> GU C 279 del 25.9.1997.

- (36) La disciplina degli aiuti all'industria automobilistica precisa che, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, tutti gli aiuti che le pubbliche autorità intendono accordare a un singolo progetto nell'ambito dei regimi di aiuti autorizzati a favore di un'impresa attiva nel settore automobilistico, prima ancora di essere accordati devono essere notificati se superano una delle seguenti soglie: i) costo totale del progetto: 50 milioni di EUR; ii) importo lordo totale degli aiuti accordati a favore del progetto, a prescindere che si tratti di aiuti di Stato o di aiuti provenienti da strumenti comunitari: 5 milioni di EUR:
- (37) Tanto il costo totale del progetto quanto l'importo dell'aiuto superano la soglia oltre la quale è prescritta la notifica. Quindi, notificando l'aiuto alla formazione e l'aiuto regionale a favore dell'Opel Portugal, le autorità portoghesi hanno rispettato il disposto dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (38) A titolo preliminare, la Commissione ritiene irrilevante, per valutare il caso in oggetto, il fatto che l'Opel Portugal utilizzi o no a fini industriali, come hanno segnalato i terzi interessati, un'area destinata a fini agricoli e ambientali. Infatti la pianta delle installazioni mostra che l'area il cui utilizzo è contestato è nettamente separata dall'area nella quale si attuerà il progetto in questione. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che a dover essere valutate in base alle norme pertinenti sono le due misure, l'aiuto alla formazione e l'aiuto regionale.
- a) Aiuto alla formazione**
- (39) A norma del punto 3.6 della disciplina degli aiuti all'industria automobilistica, l'aiuto alla formazione a favore d'impresa del settore automobilistico dovrà essere valutata a norma del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti destinati alla formazione<sup>(10)</sup> (in appresso denominato il «regolamento»). A norma dell'articolo 5 del regolamento, un aiuto alla formazione rispondente alle condizioni stabilite nel regolamento stesso non beneficia automaticamente di esenzione se l'importo dell'aiuto accordato a un'impresa per un singolo progetto di formazione è superiore a un milione di EUR. Di conseguenza, tale aiuto deve essere notificato e valutato nell'ambito delle disposizioni del regolamento. La Commissione constata che l'aiuto proposto nel caso in oggetto ammonta a 3 414 010 EUR, da accordare a un'unica impresa, e che si tratta di un singolo progetto di formazione. Di conseguenza, la Commissione ritiene che all'aiuto proposto si applica l'obbligo di notifica e che tale aiuto deve essere valutato nell'ambito del regolamento.
- (40) In base all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, sono compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), gli aiuti rispondenti a tutte le condizioni del regolamento.
- (41) La Commissione fa notare che la distinzione tra azioni di formazione specifica e di formazione generale è stabilita all'articolo 4 del regolamento. Secondo le definizioni di cui all'articolo 2, s'intende per formazione specifica la formazione che comporta insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla situazione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisce qualifiche non trasferibili, oppure trasferibili soltanto in misura limitata, ad altre imprese o settori di occupazione.
- (42) Al medesimo articolo 2 del regolamento è definita come formazione generale la formazione che comporta insegnamenti non applicabili a titolo esclusivo o prevalente alla situazione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisce qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, migliorando quindi in misura considerevole le possibilità di collocamento del lavoratore.
- (43) I costi ammissibili nel contesto di un progetto di aiuto alla formazione sono precisati all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento. La Commissione constata che, come previsto in tale articolo 4, le autorità portoghesi hanno presentato documenti giustificativi, in forma di un piano dei costi di formazione, il che ha consentito alla Commissione di determinare il totale dei costi ammissibili. La Commissione osserva che il totale dei costi ammissibili del programma di formazione notificato ammonta a 6 791 212 EUR, di cui 3 118 560 EUR sono i costi totali ammissibili relativi al personale (escluse le spese di trasferta).
- (44) A norma dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4 del regolamento, gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune se vengono rispettate le intensità di aiuto indicate in tali paragrafi per quanto riguarda i costi ammissibili. A norma del regolamento, le intensità massime di aiuto ammissibili per il progetto in questione, che è realizzato da una grande impresa in una regione a cui si applica l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, sono il 30 % per la formazione specifica e il 55 % per la formazione generale.
- (45) La Commissione nota che le autorità portoghesi hanno distinto due tipi di corsi: di formazione generale e di formazione comprendente un elemento generale e uno specifico.
- (46) In base alle informazioni inviate dalle autorità portoghesi, la Commissione ritiene che i corsi che secondo tali autorità hanno carattere esclusivamente di formazione generale (183 040 ore di formazione) vanno considerati corsi di formazione generale ai sensi del regolamento.

<sup>(10)</sup> GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

- (47) Per quanto riguarda i corsi che impartiscono al tempo stesso formazione generale e formazione specifica (70 059 ore di formazione generale e 74 266 ore di formazione specifica), la Commissione non può accettare la definizione di formazione generale proposta dalle autorità portoghesi. Queste sostengono che, sebbene l'obiettivo della formazione sia l'acquisizione di qualifiche direttamente attinenti alla posizione attuale dei dipendenti presso l'impresa, tali corsi impartiscono nel contempo qualifiche trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. Non è questo, tuttavia, un elemento sufficiente per qualificare tali corsi come corsi di formazione generale.
- (48) In primo luogo, la Commissione osserva che è possibile che la formazione specifica contribuisca a migliorare le qualifiche generali dei lavoratori. È quindi molto probabile che la formazione comportante insegnamenti applicabili direttamente e principalmente alla situazione attuale dei dipendenti dell'impresa contribuisca anche, indirettamente, a migliorare le nozioni generali relative, per esempio, ai processi di produzione, la sensibilizzazione alla sicurezza e alla qualità, nonché il lavoro a squadre. Tuttavia, tali qualifiche sono accessorie rispetto al contenuto principale della formazione, la quale fornisce qualifiche che non sono, o sono soltanto in misura limitata, trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione.
- (49) In secondo luogo, a norma del paragrafo 5 dell'articolo 4 del regolamento, nei casi in cui gli aiuti previsti riguardano corsi comprendenti al tempo stesso elementi di formazione generale e di formazione specifica, elementi non distinguibili ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non è possibile determinare il carattere specifico o generale del progetto di aiuto alla formazione, l'intensità autorizzata sarà quella prevista per gli aiuti alla formazione specifica.
- (50) La Commissione constata che, secondo le informazioni fornite dalle autorità portoghesi, queste hanno individuato elementi di formazione generale nei corsi notificati come aventi carattere al tempo stesso di formazione generale e specifica, stabilendo in che modo un determinato modulo di un corso fornisce elementi di formazione generale. Solo nel caso che non sia individuato nessun elemento di formazione generale, il modulo verrebbe classificato come specifico.
- (51) La Commissione ritiene che la semplice presenza di un elemento di formazione generale in un modulo non esclude che questo impartisca soprattutto una formazione di carattere specifico. Definendo la formazione specifica unicamente per esclusione, le autorità portoghesi hanno considerato come aventi carattere di formazione generale moduli che impartiscono qualifiche le quali soltanto in misura limitata sono trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che impartiscono conoscenze applicabili direttamente e principalmente alla situazione attuale dei lavoratori.
- (52) Di conseguenza, la Commissione considera che i criteri di separazione tra gli elementi di formazione generale e di formazione specifica proposti dalle autorità portoghesi non consentono di distinguere i diversi elementi della formazione, come è invece richiesto nel regolamento. Poiché i corsi notificati dalle autorità portoghesi come aventi al tempo stesso carattere di formazione generale e di formazione specifica impartiscono insegnamenti applicabili direttamente e principalmente alla situazione attuale dei lavoratori e forniscono qualifiche che non sono, o sono soltanto in misura limitata, trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, la Commissione conclude che tali corsi non possono beneficiare degli aiuti alla formazione previsti per la formazione generale.
- (53) In base alle informazioni fornite dalle autorità portoghesi nella lettera del 24 maggio 2002, la Commissione ha calcolato che i costi di formazione ammissibili sono i seguenti:

(in euro)

Natura della spesa	Formazione generale	Formazione specifica	Costi totali
Costi dei partecipanti alla formazione (comprese le spese di trasferta)	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Costi dei formatori	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Personale non docente	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Lavori preparatori	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Spese correnti	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Noleggio e ammortamento delle attrezzature	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Controllo e valutazione	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Formazione esterna	[...] (*)	[...] (*)	[...] (*)
Totale	3 760 103,82	3 031 108,19	6 791 212,01

(54) L'intensità dell'aiuto ammissibile per la formazione generale è pari al 55 % dei costi ammissibili: ne risulta che l'aiuto consentito per la formazione generale è di 2 068 057 EUR. L'intensità dell'aiuto ammissibile per la formazione specifica è pari al 30 % dei costi ammissibili: ne risulta che l'aiuto consentito per la formazione specifica è di 909 332 EUR.

#### b) Aiuto regionale agli investimenti

(55) Ai sensi della disciplina degli aiuti all'industria automobilistica, la Commissione deve accertare che l'aiuto accordato sia al tempo stesso necessario per la realizzazione del progetto e proporzionale alla gravità dei problemi che intende risolvere. Se si vuole che la Commissione autorizzi un aiuto di Stato nel settore automobilistico, occorre assicurare il rispetto di questi due criteri, la necessità e la proporzionalità.

(56) A norma del punto 3.2, lettera a), della suddetta disciplina degli aiuti, per dimostrare la necessità di un aiuto regionale, il beneficiario deve provare in forma inequivocabile la possibilità di un'alternativa economicamente valida per l'ubicazione del suo progetto. In effetti, se nessun'altra unità industriale del gruppo, nuova o preesistente, potesse costituire l'oggetto dell'investimento in questione, l'impresa sarebbe costretta a realizzare il suo progetto, anche senza aiuto, nell'unica unità possibile. Di conseguenza, non si può autorizzare nessun aiuto regionale per un progetto che non si presti a mobilità geografica.

(57) Con l'ausilio di un perito esterno del settore automobilistico, la Commissione ha valutato la documentazione e le informazioni fornite dal Portogallo, nell'intento di determinare se si trattasse di un progetto mobile.

(58) Dai documenti interni della GM è risultato che, nell'aprile e maggio 1997, al livello direttivo del gruppo GM si era esaminata l'ipotesi di chiudere lo stabilimento di Azambuja nel 2001 (fine della produzione del vecchio modello Combo). Nello stabilimento di Gliwice si sarebbe potuto disporre della capacità necessaria per produrre i previsti 55 000 veicoli all'anno del nuovo modello Combo, adattando gli impianti esistenti (lo stabilimento di Gliwice è stato costruito fra l'ottobre 1996 e l'agosto 1998) e introducendo un terzo turno.

(59) Nel giugno 1997, il gruppo GM aveva esaminato l'opzione di non chiudere lo stabilimento di Azambuja, investendo in un nuovo impianto di verniciatura e nella produzione, dal 2001, del nuovo modello Combo. Documenti interni della GM rivelano che l'aiuto di Stato era considerato essenziale per garantire l'investimento ad Azambuja. Le trattative con le autorità portoghesi sul nuovo progetto d'investimento furono avviate nell'estate 1997.

(60) Il gruppo GM approvò nell'ottobre 1997 il piano di un nuovo impianto di verniciatura ad Azambuja. A quell'epoca, era assodato che il progetto avrebbe ricevuto l'ap-

poggio pubblico delle autorità portoghesi. Fra i documenti forniti da tali autorità vi è una lettera inviata nel dicembre 1997 dal ministro portoghese dell'Economia all'Opel Portugal, nella quale era confermato l'interesse del governo portoghese ad appoggiare il progetto d'investimento.

(61) L'investimento nell'impianto di verniciatura ebbe inizio nell'agosto 1998, mentre l'accordo con le autorità portoghesi per la concessione del loro appoggio fu perfezionato tra l'ottobre 1999 e il febbraio 2000, e il relativo contratto fu firmato nel giugno 2000.

(62) In base alle informazioni suddette, la Commissione ha concluso che Gliwice era stata considerata effettivamente un'alternativa valida, rispetto ad Azambuja, per il progetto in questione.

(63) Gli aiuti regionali a favore dell'ammodernamento e della razionalizzazione, che di norma non si prestano alla mobilità, non sono autorizzati nel settore automobilistico. Tuttavia, un'espansione o trasformazione che implichi una modifica radicale delle strutture di produzione degli impianti esistenti può essere ammissibile ai fini dell'aiuto regionale.

(64) Nella visita effettuata il 26 novembre 2001 allo stabilimento di Azambuja, la Commissione, coadiuvata da un perito esterno del settore automobilistico, ha constatato che il progetto d'investimento in questione implicava un rinnovo radicale dello stabilimento esistente, oltre al rinnovo completo di un modello. L'impianto di verniciatura è totalmente nuovo e il grado di modifica degli impianti di fabbricazione della carrozzeria e di montaggio è molto superiore a quello che sarebbe normale per adattarsi alla produzione di un nuovo modello. Per esempio, per quanto riguarda il nuovo modello, attualmente la produzione è molto più automatizzata, con un incremento quadruplo del numero di robot utilizzati. Di conseguenza, la Commissione ritiene che il progetto in questione costituisce una trasformazione ai sensi della disciplina degli aiuti all'industria automobilistica.

(65) La Commissione conclude quindi che il progetto presenta carattere di mobilità e può beneficiare di un aiuto a finalità regionale, poiché l'aiuto è necessario per attirare investimenti nella regione assistita.

(66) Per quanto riguarda i costi ammissibili, la Commissione prende atto che essi ammontano a 108 701 829 EUR ai prezzi del 1998, al tasso di attualizzazione del 6,42 %, come segnalato dalle autorità portoghesi.

(67) A norma del punto 3.2, lettera c), della disciplina degli aiuti all'industria automobilistica, la Commissione deve accertare che l'aiuto previsto sia proporzionale ai problemi regionali che intende risolvere. A questo scopo, si utilizza il metodo dell'analisi costi-benefici (ACB).

- (68) Nell'ACB si comparano, per quanto riguarda gli elementi di mobilità, i costi che l'investitore dovrà sostenere per realizzare il progetto nella regione in questione con quelli che dovrebbe sostenere per un progetto identico in un'ubicazione alternativa, il che consente di determinare gli svantaggi specifici della regione assistita. La Commissione autorizza gli aiuti regionali entro i limiti degli svantaggi regionali risultanti dall'investimento nella sede di riferimento per la comparazione.
- (69) A norma del punto 3.2, lettera c), della disciplina degli aiuti all'industria automobilistica, nell'ambito dell'ACB gli svantaggi operativi di Azambuja rispetto a Gliwice vengono valutati su un periodo triennale, dato che il progetto in questione è un progetto di espansione e non una nuova installazione su un terreno vergine. L'ACB riguarda il periodo 2001-2003, ossia i tre anni dall'inizio della produzione, secondo quanto previsto al punto 3.3 dell'allegato I della disciplina degli aiuti all'industria automobilistica.
- (70) L'ACB inviata dalle autorità portoghesi con la lettera del 28 gennaio 2002 indica uno svantaggio netto, in termini di costi, dell'ubicazione ad Azambuja rispetto all'ubicazione a Gliwice pari a 40 449 401 EUR, da cui risulta una «percentuale di svantaggio» del 37,21 %.
- (71) Coadiuvata dal suo perito esterno del settore automobilistico, la Commissione ha esaminato l'ACB notificata, per accertare in che misura l'aiuto regionale proposto sia proporzionale ai problemi regionali che intende risolvere. Tenuto conto delle informazioni supplementari fornite dal Portogallo dopo l'inizio del procedimento, l'ACB è stata modificata in vari suoi elementi.
- (72) Per quanto riguarda l'investimento aggiuntivo che sarebbe necessario nel vecchio impianto di verniciatura di Azambuja, se il progetto fosse realizzato a Gliwice, la Commissione ritiene accettabile la cifra di 2 882 331,52 EUR [...] (\*).
- (73) Tuttavia, la Commissione non può accettare quanto sostengono le autorità portoghesi, ossia che nell'ACB si debba tener conto soltanto della metà dell'importo suddetto, poiché l'altro 50 % dell'investimento sarebbe stato finanziato mediante aiuti di Stato. In effetti, è prassi costante della Commissione non includere gli eventuali sussidi nel calcolo dello svantaggio regionale nell'ambito dell'ACB. Di conseguenza, la Commissione conclude che nell'ACB si deve tener conto di un investimento supplementare di 2 882 331,52 EUR, quale costo aggiuntivo dell'opzione alternativa (Gliwice).
- (74) Per quanto riguarda il terreno sul quale sorge lo stabilimento da Azambuja, la Commissione ha esaminato le informazioni supplementari fornite dalle autorità portoghesi dopo l'inizio del procedimento. Esse comprendevano tra l'altro una nota esplicativa del consulente che aveva proceduto alla valutazione del sito contiguo allo stabilimento, che formalmente era di proprietà della fabbrica automobilistica Ford Lusitania. Il consulente sostiene in tale nota che la stima del valore residuo del terreno presentata nello studio era stata effettuata a titolo puramente teorico, per dimostrare che non sarebbe stato redditizio demolire l'edificio in loco e suddividere il sito in più parcelle ai fini di una successiva urbanizzazione.
- (75) Il consulente afferma inoltre che, a suo parere, la stima che meglio rappresenta il valore di mercato del terreno era quella figurante nel secondo scenario presentato nello studio, relativo alla vendita del terreno, a condizioni di mercato, a un acquirente che non intendesse utilizzare gli impianti esistenti. Nella lettera del 24 maggio 2002, le autorità portoghesi sostengono che le stime dei proventi ricavabili dal terreno erano state basate su questo secondo scenario. Secondo principi di prudenza, le autorità portoghesi hanno ridotto del 30 % il valore per metro quadro indicato nello studio ai fini dell'ACB.
- (76) In base alle nuove informazioni trasmesse, la Commissione ritiene accettabile la stima di proventi netti di 8 083 469 EUR in caso di vendita nel 2002 del terreno sul quale sorge lo stabilimento, poiché il calcolo è stato effettuato secondo criteri di mercato e nel rispetto dei necessari principi di prudenza.
- (77) La Commissione non può accettare, invece, la stima del valore del terreno al settembre 2001 inclusa nell'altro studio, datato 18 aprile 2002. È evidente che l'Opel Portugal non disponeva dei risultati di tale studio quando fu presa la decisione di realizzare il progetto ad Azambuja. Nella sua valutazione, la Commissione deve tener conto, nei limiti del possibile, di tutte le informazioni pertinenti delle quali l'Opel Portugal disponeva all'epoca in cui fu presa la decisione circa la sede del progetto. Tuttavia, i fatti successivi che hanno portato a modifiche del prezzo del terreno non sono pertinenti per la valutazione del caso in oggetto.
- (78) Per quanto riguarda l'eventuale incidenza di danni ambientali sul valore del terreno, le autorità portoghesi sostengono che non sarebbe necessario procedere alla decontaminazione del terreno in caso di vendita. Lo stabilimento dispone di moderni sistemi di protezione ambientale del terreno, ivi inclusi, dal 1993, due impianti di trattamento delle acque residue. In una relazione indipendente del dicembre 2001, presentata dalle autorità portoghesi, è indicato che il grado di contaminazione dell'area utilizzata in precedenza come deposito di residui è molto inferiore ai «Dutch standards». In base a tali informazioni, la Commissione conclude che i costi di decontaminazione del terreno nell'eventualità della sua vendita non sarebbero ingenti.
- (79) Le modifiche apportate all'analisi portano a un quoziente tra costi e benefici diverso da quello notificato inizialmente. L'ACB modificata indica per Azambuja uno svantaggio netto, in termini di costi, di 37 567 069 EUR ai prezzi del 1998 (rispetto all'importo di 40 449 401 EUR notificato inizialmente). La «percentuale di svantaggio» derivante dal progetto è del 34,56 % (rispetto al 37,21 % notificato inizialmente).
- (80) Infine, la Commissione ha analizzato la questione del «top-up», che consiste nell'aggiustare l'intensità dell'aiuto, come incentivo supplementare perché l'investitore investa nella regione in questione. Dalla documentazione fornita risulta che la capacità della GM Europa si ridurrà nel periodo 1998-2003: infatti, la GM Europa si trova attualmente in un processo di ristrutturazione (il piano Olympia), che implica una riduzione della sua capacità a livello europeo. Di conseguenza, si dovrebbe aumentare l'intensità degli svantaggi regionali risultante dall'ACB nella misura di 2 punti percentuali [con un'incidenza trascurabile sulla concorrenza, per un progetto d'investimento in una regione a cui si applica il paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 87], con il risultato finale di una percentuale del 36,56 %.

## VI. CONCLUSIONE

- (81) La Commissione ritiene che l'aiuto alla formazione per il progetto in questione è compatibile con il mercato comune, poiché non supera l'importo di 2 977 389 EUR. In questo totale, 2 068 057 EUR corrispondono a un'intensità di aiuto del 55 % sui 3 760 104 EUR di costi ammissibili per la formazione generale, mentre 909 332 EUR corrispondono a un'intensità di aiuto del 30 % sui 3 031 108 EUR di costi ammissibili per la formazione specifica.
- (82) La Commissione ritiene quindi che l'aiuto regionale che il Portogallo intende accordare all'Opel Portugal risponde ai criteri necessari per essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato. L'intensità dell'aiuto del progetto (32,5 % in equivalente sovvenzione lordo) è inferiore allo svantaggio indicato nell'analisi costi-benefici/«top-up» (36,56 %) e al limite massimo di aiuto regionale.
- (83) Ogni aiuto di Stato supplementare a favore del progetto d'investimento in questione è incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'aiuto di Stato al quale il Portogallo intende dare esecuzione a favore dell'Opel Portugal Comércio e Indústria de Veículos per il progetto relativo alla produzione del veicolo misto Corsa Combo è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del trattato:

- per quanto riguarda l'aiuto alla formazione, sino all'importo di 2 977 389 EUR. In questo totale, 2 068 057 EUR corrispondono a un'intensità di aiuto del 55 % sui 3 760 104 EUR di costi ammissibili per la formazione

generale, mentre 909 332 EUR corrispondono a un'intensità di aiuto del 30 % sui 3 031 108 EUR di costi ammissibili per la formazione specifica,

- per quanto riguarda l'aiuto regionale, nell'importo di 35 297 017 EUR in equivalente sovvenzione lordo in valori attualizzati, assumendo come riferimento l'anno 1998 e un tasso di attualizzazione del 6,42 % (38 333 000 EUR in equivalente sovvenzione lordo in valori nominali). Tale importo corrisponde a un'intensità di aiuto del 32,5 % sull'investimento ammissibile di 108 701 829 EUR in valori attualizzati (124 299 613 in valori nominali).

*Articolo 2*

Ogni aiuto di Stato alla formazione in aggiunta a quello di cui all'articolo 1, che il Portogallo intenda accordare all'Opel Portugal Comércio e Indústria de Veículos per il progetto relativo alla produzione del modello Opel Corsa Combo, sarà incompatibile con il mercato comune.

*Articolo 3*

Il Portogallo informerà la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, delle misure da esso adottate per conformarvisi.

*Articolo 4*

La Repubblica Portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2002.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

**DECISIONE N. 185****del 27 giugno 2002****che modifica le decisioni n. 153 del 7 ottobre 1993 (formulario E 108) e n. 170 dell'11 giugno 1998, messa a punto degli inventari previsti dall'articolo 94, paragrafo 4, e dall'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/148/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità <sup>(1)</sup>, in virtù della quale essa è incaricata di risolvere tutte le questioni amministrative inerenti al regolamento (CEE) n. 1408/71 e successivi,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in virtù del quale detta commissione elabora i modelli di certificati, attestazioni, dichiarazioni, domande e altri documenti necessari per l'applicazione dei regolamenti,

vista la decisione n. 153 <sup>(3)</sup>, relativa ai modelli di attestati necessari all'applicazione di detti regolamenti (E 001, E 103-E 127),

vista la decisione n. 170 <sup>(4)</sup>, relativa all'elaborazione dei registri previsti all'articolo 94, paragrafo 4, e all'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario aggiornare gli attestati per tener conto delle modifiche introdotte nelle legislazioni nazionali degli Stati membri.
- (2) L'attuale struttura dell'attestato E 108, come figura nella decisione n. 153, non consente che l'istituzione del paese di residenza possa notificare all'istituzione competente la cessazione del diritto a prestazioni sanitarie sia del titolare del diritto, sia dei suoi familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente.
- (3) La modifica dell'attestato E 108 prevede l'introduzione di alcune modifiche nella decisione n. 170, per adeguarla alla nuova funzione dell'attestato E 108.
- (4) Il termine di validità di un anno per l'attestato E 121 emesso dalle istituzioni tedesche, francesi, italiane e portoghesi, può far riferimento unicamente all'applicazione dell'articolo 30, e non all'applicazione dell'articolo 29, del regolamento (CEE) n. 574/72,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

1. L'attestato E 108 che figura nella decisione n. 153 è sostituito dal modello allegato.
2. La decisione n. 170 è modificata in conformità con l'allegato della presente decisione.
3. La presente decisione verrà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Sarà applicabile a partire dalla data dell'approvazione da parte della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

*Il presidente della commissione  
amministrativa*

Carlos GARCÍA DE CORTÁZAR

<sup>(1)</sup> GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 244 del 19.9.1994, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 275 del 10.10.1998, pag. 40.

## ALLEGATO

La decisione n. 170 è così modificata:

- a) L'articolo 1, parte «I. INVENTARIO PREVISTO ALL'ARTICOLO 94, paragrafo 4, Famiglie dei lavoratori dipendenti o autonomi» è modificato come segue:
- i) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. L'istituzione competente o l'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione competente della sospensione o della soppressione del diritto alle prestazioni in natura, inviandole due esemplari del formulario E 108, completato nella parte A. L'istituzione destinataria, dopo aver compilato la parte B del formulario, ne rinvia un esemplare all'istituzione mittente.»
  - ii) Al punto 4, gli attuali paragrafi c) e d) diventano paragrafi d) ed e) e viene aggiunto un nuovo paragrafo c) dal testo seguente:

«c) La data di sospensione o di soppressione del diritto notificata dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente. Essa è indicata sul formulario E 108 e corrisponde alla data di cessazione dell'effetto del formulario E 109.»
  - iii) Il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. L'istituzione del luogo di residenza mantiene aggiornato l'inventario basandosi sulle proprie informazioni o su quelle fornite dall'istituzione competente in materia di apertura del diritto (formulario E 109) oppure di sospensione o di soppressione di tale diritto (formulario E 108) e tenendo conto della validità di un anno dei formulari E 109, rilasciati da istituzioni tedesche, francesi, italiane o portoghesi, senza pregiudizio del formulario, per mezzo del quale si può far cessare la validità di tale diritto quando si verificano fatti che, ai sensi della legislazione di questi Stati, giustifichino la soppressione o la sospensione dei diritti alle prestazioni.»
- b) L'articolo 1, parte «II. INVENTARIO PREVISTO DALL'ARTICOLO 95, PARAGRAFO 4, Pensionati e/o familiari» dell'articolo 1 della decisione n. 170 è modificato come segue:
- i) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«L'istituzione competente o l'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente o l'istituzione del luogo di residenza della sospensione o della soppressione del diritto alle prestazioni in natura, inviando due esemplari del formulario E 108, compilato nella parte A. L'istituzione destinataria, dopo aver compilato la parte B del formulario, ne rinvia un esemplare all'istituzione mittente.

Il formulario E 108, quando sospende o annulla un formulario E 121, riveste lo stesso carattere individuale di quest'ultimo e, in caso di sospensione o di annullamento di numerosi formulari E 121 riguardanti i componenti di una stessa famiglia, dovranno essere emessi tanti E 108 quanti sono gli E 121, anche se la data di sospensione o di annullamento è identica o se gli interessati dipendono dalla stessa istituzione del luogo di residenza.»
  - ii) Al punto 4, gli attuali paragrafi c) e d) diventano paragrafi d) ed e) e viene aggiunto un nuovo paragrafo c) dal testo seguente:

«c) La data della sospensione o della soppressione del diritto notificata dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente. Essa figura sul formulario E 108 e corrisponde alla data di cessazione dell'effetto del formulario E 121.»
  - iii) Il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. L'istituzione del luogo di residenza aggiorna l'inventario basandosi sulle proprie informazioni o su quelle fornite dall'istituzione debitrice della pensione o della rendita o dall'istituzione d'assicurazione malattia abilitata dallo Stato debitore della pensione o della rendita, riguardante l'apertura del diritto (formulario E 121) o la sospensione o la soppressione di tale diritto (formulario E 108), e tenendo conto della durata di validità di un anno dei formulari E 121 rilasciati dalle istituzioni tedesche, francesi, italiane e portoghesi per familiari di titolari di pensioni o rendite che risiedono in uno Stato membro diverso da quello debitore in cui ha la residenza il titolare della pensione o della rendita [articolo 30 del regolamento (CEE) n. 574/72], senza che ciò pregiudichi il formulario con il quale è possibile far cessare la validità di tale diritto, quando si verificano fatti che, ai sensi della legislazione di questi Stati, giustifichino la soppressione o la sospensione dei diritti alle prestazioni.»
-





**NOTIFICA DELLA SOSPENSIONE O SOPPRESSIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN NATURA DELL'ASSICURAZIONE  
MALATTIA E MATERNITÀ**

**Residenti in un paese diverso da quello competente**

Reg. (CEE) n. 1408/71: art. 19.1.a e 2; art. 25.3.i; art. 26.1; art. 28.1.a; art. 29.1.a  
Reg. (CEE) n. 574/72: art. 17.2 e 3; art. 27; art. 28; art. 29.5; art. 30; art. 94.4; art. 95.4

L'istituzione competente o l'istituzione del luogo di residenza compila la parte A del formulario e trasmette due copie del formulario stesso all'istituzione del luogo di residenza o all'istituzione competente (eventualmente tramite l'organismo di collegamento). L'istituzione destinataria compila la parte B e invia un esemplare all'istituzione che ha rilasciato il documento.

**A. Notifica**

1.	Istituzione destinataria
1.1.	Denominazione: .....
1.2.	Indirizzo (2): ..... .....

2.	<input type="checkbox"/> Lavoratore subordinato	<input type="checkbox"/> Lavoratore disoccupato	
	<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo	<input type="checkbox"/> Richiedente la pensione o la rendita	
	<input type="checkbox"/> Lavoratore frontaliero (subordinato)	<input type="checkbox"/> Titolare di pensione o di rendita (regime dei lavoratori subordinati)	
	<input type="checkbox"/> Lavoratore frontaliero (autonomo)	<input type="checkbox"/> Titolare di pensione o di rendita (regime dei lavoratori autonomi)	
2.1.	Cognome (2 bis) .....		
2.2.	Nomi .....	Cognomi precedenti (2 bis) .....	Data di nascita .....
2.3.	Indirizzo nel paese di residenza (2): .....		
2.4.	Numero di identificazione (2 ter): .....		

3.	Familiare (3)		
3.1.	Cognome (2 bis) .....		
3.2.	Nomi .....	Cognomi precedenti (2 bis) .....	Data di nascita .....
3.3.	Indirizzo nel paese di residenza (2): ..... .....		
3.4.	Numero di identificazione (2 ter): .....		

4. Il diritto a prestazioni attestato dal nostro  vostro  formulario..... del .....  
è stato sospeso/soppresso per il seguente motivo:

4.1.  il lavoratore predetto non è più assicurato dal .....

- 4.2.  tutti i familiari del lavoratore iscritti non risiedono più nel nostro  vostro  paese dal:  
 .....  
 4.3.  la pensione o la rendita del titolare predetto è sospesa/soppressa dal .....
- 4.4.  il titolare del diritto a prestazioni di cui al punto 2  
 o  
 il familiare di cui al punto 3  
 non risiede più nel nostro  vostro  paese dal ..... (data)  
 è deceduto il..... (data)
- 4.5.  il familiare indicato al punto 3 non è più in possesso delle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato di residenza dal .....
- 4.6.  (4) .....

<b>5.</b>	<input type="checkbox"/> Istituzione competente	<input type="checkbox"/> Istituzione del luogo di residenza
5.1.	Denominazione: ..... Numero di codice <sup>(5)</sup> .....	
5.2.	Indirizzo <sup>(2)</sup> : .....	
5.3.	Timbro	
	5.4. Data:	.....
	5.5. Firma	.....

**B. Avviso di ricezione della notifica**

6. La notifica contenuta nella precedente parte A ci è pervenuta il .....
7.  L'iscrizione della/delle persone indicate nella parte A si è conclusa il .....
- Confermiamo la fine del diritto a prestazioni notificata al punto 4, entrata in vigore il .....

<b>8</b>	<input type="checkbox"/> Istituzione del luogo di residenza	<input type="checkbox"/> Istituzione competente
8.1.	Denominazione: .....	
8.2.	Indirizzo <sup>(2)</sup> : .....	
8.3.	Timbro	
	8.4. Data:	.....
	8.5. Firma	.....

**ISTRUZIONI**

**Il presente formulario dev'essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate.**

## NOTE

- (\*) SEE — accordo SEE sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo, il presente formulario si applica anche all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia.
- (1) Sigla del paese al quale appartiene l'istituzione che compila la parte A del formulario: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; P = Portogallo; GB = Regno Unito; A = Austria; FIN = Finlandia; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia; S = Svezia.
- (2) Via, numero, codice postale, località, paese.
- (<sup>2 bis</sup>) Per i cittadini spagnoli indicare entrambi i cognomi alla nascita.  
Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
- (<sup>2 ter</sup>) Indicare il numero di identificazione attribuito dall'istituzione competente. Per i cittadini italiani, indicare, se possibile, il numero di matricola e/o il codice fiscale.
- (3) Compilare quando la sospensione o la soppressione del diritto alle prestazioni influenza la situazione dei familiari. Compilare un formulario E 108 separato per ciascuno dei familiari del titolare di pensione o di rendita.
- (4) Se il punto 4.5 è stato compilato, è obbligatorio indicare il motivo della cessazione, utilizzando le lettere seguenti:
- a) Il titolare ha iniziato un'attività nello Stato di residenza.
  - b) Un familiare ha iniziato un'attività nello Stato di residenza.
  - c) Non sono stati versati i contributi.
  - d) ...
- (5) Se esiste, indicare.
-

**DECISIONE N. 186**  
**del 27 giugno 2002**  
**relativa al modello degli attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 101)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/149/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità <sup>(1)</sup>, ai sensi del quale essa è incaricata di trattare qualsiasi questione amministrativa derivante dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e successivi,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio <sup>(2)</sup>, ai sensi del quale essa stabilisce i modelli di certificati, attestati, dichiarazioni, richieste e altri documenti necessari per l'applicazione dei regolamenti,

vista la decisione n. 172, del 9 dicembre 1998, concernente il modello degli attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 101) <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno adattare l'attestato E 101 affinché la legislazione applicabile ai lavoratori subordinati dei trasporti internazionali sia certificata dall'istituzione competente.
- (2) L'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, completato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegato VI, mette in atto i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nello Spazio economico europeo.
- (3) Con decisione del Comitato misto del SEE, i modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 saranno adeguati e utilizzati nello Spazio economico europeo.
- (4) Per motivi pratici, bisogna utilizzare attestati identici nella Comunità e nello Spazio economico europeo.
- (5) La lingua di emissione degli attestati forma oggetto della raccomandazione n. 15 della Commissione amministrativa,

DECIDE:

1. Il modello dell'attestato E 101 riprodotto nella decisione n. 172, è sostituito dal modello allegato.
2. Le autorità competenti degli Stati membri mettono a disposizione degli interessati (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.), l'attestato secondo il modello allegato.
3. L'attestato è disponibile nelle lingue ufficiali della Comunità e presentato in modo tale che le varie versioni siano perfettamente sovrapponibili per consentire a ciascun destinatario (avente diritto, istituzione, datore di lavoro, ecc.) di ricevere l'attestato stampato nella sua lingua nazionale.
4. La presente decisione si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Il presidente della commissione amministrativa*

Carlos GARCÍA DE CORTÁZAR Y NEBREA

<sup>(1)</sup> GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 143 dell'8.6.1999, pag. 13.



CERTIFICATO RELATIVO ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Reg. 1408/71: art. 13.2. d; art. 14.1.a; art. 14.2.a; art. 14.2.b; art. 14 bis.1.a, 2 e 4; art. 14 ter, 1, 2 e 4; art. 14 quater a; art. 14 sexies; art. 17  
Reg. 574/72: art. 11.1; art. 11 bis.1; art. 12 bis.2.a., 5.c e 7.a, art. 12 ter

1.  Lavoratore subordinato  Lavoratore autonomo

1.1. Cognome (2)  
.....

1.2. Nome(i) ..... Cognomi precedenti (2) .....

1.3. Data di nascita (3) ..... Cittadinanza ..... DNI (4) .....

1.4. Indirizzo abituale  
Via ..... N. .... Interno .....  
Località ..... Codice postale ..... Paese .....

1.5. Numero di matricola (5) .....

2.  Datore di lavoro  Attività autonoma

2.1. Nome o ragione sociale  
.....

2.2. N. di identificazione (6)  
.....

2.3. Il datore di lavoro è un'agenzia di collocamento sì  no

2.4. Indirizzo  
Telefono ..... Fax ..... E-Mail .....  
Via ..... N. .... Interno .....  
Località ..... Codice postale ..... Paese .....

3. Il lavoratore predetto

3.1.  è occupato presso il predetto datore di lavoro dal .....

svolge un'attività autonoma dal .....

in .....

3.2.  è distaccato o svolgerà un'attività autonoma per un periodo che va, presumibilmente,  
dal ..... al .....

3.3.  presso lo stabilimento seguente  sulla nave seguente

3.4. Nome(i) o ragione sociale  
.....

3.5. Indirizzo(i)  
Via ..... N. .... Interno .....  
Località ..... Codice postale ..... Paese .....

Via ..... N. .... Interno .....  
Località ..... Codice postale ..... Paese .....

3.6. N. di identificazione (6) .....

4. Chi versa la retribuzione al lavoratore distaccato e i suoi contributi per la sicurezza sociale?

4.1. Il datore di lavoro indicato al punto 2

4.2. L'impresa del punto 3.4

4.3. Altri  , in tal caso indicare

nome .....

Indirizzo

Via ..... N. .... Interno .....

Località ..... Codice postale ..... Paese .....

5. Il lavoratore resta soggetto alla legislazione del paese

 (1)

5.1. ai sensi dell'articolo

13.2.d

14.1.a

14.2.a

14.2.b

14 bis 1.a

14 bis 2

14 bis 4

14 ter 1

14 ter 2

14 ter 4

14 quater a

14 sexies

17

del reg. (CEE) n. 1408/71

5.2.  dal ..... al .....

5.3.  per la durata dell'attività (vedi lettera dell'autorità competente o dell'organismo designato nel paese di occupazione, che consente all'assicurato di restare soggetto alla legislazione del paese di invio,

datata ..... rif. ....)

6. Istituzione competente alla cui legislazione è soggetto il lavoratore

6.1. Denominazione ..... Numero di codice (7) .....

6.2. Indirizzo

Telefono ..... Fax ..... E-mail .....

Via ..... N. .... Interno .....

Località ..... Codice postale ..... Paese .....

6.3. Timbro

6.4. Data

.....

6.5. Firma

.....

## AVVERTENZE

**Il presente formulario deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate. Esso è composto di 4 pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione.**

L'istituzione designata dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è soggetto compila il formulario a richiesta del lavoratore o del suo datore di lavoro e lo consegna al richiedente. Ove il lavoratore sia distaccato in Belgio, Paesi Bassi, in Finlandia, in Svezia o in Islanda, l'istituzione deve anche trasmettere un esemplare a: per il Belgio, se si tratta di lavoratore subordinato «Office national de sécurité sociale/Rijksdienst voor sociale zekerheid» Bruxelles (Ufficio nazionale della sicurezza sociale); se si tratta di lavoratore autonomo «Caisse d'assurance sociale pour les travailleurs indépendants/Rijksinstituut voor sociale verzekering der zelfstanding» Bruxelles; se si tratta di personale navigante «Caisse de secours et de prévoyance des marins/de Hulp-en Voorzogskas voor Zeevarenden» Anversa; per i Paesi Bassi Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amstelveen; per la Finlandia «Eläketurvakeskus» (Istituto centrale della sicurezza previdenziale), Helsinki; per la Svezia, «Riksförsäkringsverket» (Consiglio nazionale assicurazioni sociali), Stoccolma; per l'Islanda «Tryggingastofnun ríkisins» (Istituto nazionale di sicurezza sociale), di Reykjavik.

**Avvertenze per il lavoratore**

Prima della vostra partenza per recarvi in uno Stato membro diverso da quello in cui siete assicurato, fatevi rilasciare dalla vostra assicurazione malattia e maternità un formulario E 128 o un formulario E 106, secondo il caso. Se voi personalmente o un vostro familiare necessitate di prestazioni in natura (ad esempio cure mediche, medicinali, ricovero in ospedale, ecc.) nel paese in cui svolgete la vostra attività lavorativa, dovete seguire le istruzioni del formulario adeguato. Se siete in possesso di un formulario E 106 presentatelo quanto prima all'istituzione di assicurazione malattia e maternità della località in cui lavorerete. Se disponete di un formulario E 128, conservatelo fino a quando avrete bisogno di un trattamento medico. Se non disponete di tale formulario, l'istituzione di assicurazione malattia e maternità della località in cui siete occupato lo dovrà richiedere all'istituzione presso la quale siete assicurato.

**Avvertenze per il datore di lavoro**

Lo Stato membro che riceva una richiesta di applicazione dei suddetti articoli 14(1), 14 ter(1) o 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve informare il datore di lavoro e il lavoratore interessati delle condizioni alle quali il lavoratore distaccato può continuare ad essere soggetto alla sua legislazione.

Il datore di lavoro deve essere informato della possibilità di essere sottoposto a controlli durante il distacco, per accertare che tale periodo non sia scaduto. I controlli possono riguardare in particolare il versamento dei contributi e il mantenimento del rapporto diretto. Il datore di lavoro del lavoratore distaccato deve inoltre informare l'istituzione competente dello Stato d'invio di ogni mutamento verificatosi durante il periodo di distacco, in particolare

- se il distacco richiesto non si è realizzato o non ha avuto la durata richiesta;
- se il distacco si è interrotto, a meno che l'interruzione dell'attività del lavoratore presso l'impresa nello Stato d'occupazione non sia puramente temporanea;
- se il lavoratore distaccato è stato assegnato dal datore di lavoro a un altro stabilimento nello Stato di occupazione.

Nei primi due casi il datore di lavoro deve restituire il presente formulario all'istituzione competente dello Stato d'invio.

**Avvertenze per l'istituzione del luogo di dimora**

Se l'interessato è munito dell'apposito attestato (E 128 o E 106), l'istituzione di assicurazione del paese di dimora gli concede inoltre, a titolo provvisorio, le prestazioni in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale. In tal caso, se l'istituzione suddetta necessita di un attestato su formulario E 123, deve rivolgersi quanto prima:

in **Belgio**, per i lavoratori subordinati, in caso di malattia professionale al «Fonds des maladies professionnelles/Fonds voor beroepsziekten» (Fondo delle malattie professionali) a Bruxelles e in caso d'infortunio sul lavoro alla compagnia d'assicurazione che il datore di lavoro deve indicare;

in **Danimarca**, all'Ufficio nazionale infortuni «Arbejdsskadestyrelsen», Copenaghen;

in **Germania**, alla «Berufsgenossenschaft» competente (Istituzione di assicurazione contro gli infortuni);

in **Spagna**, alla Direzione provinciale dell'Istituzione nazionale della sicurezza sociale (Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad Social);

in **Irlanda**, al «Department of Health, Planning Unit» Dublino 2;

in **Italia**, alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL);

in **Lussemburgo**, all'«Association d'assurance contre les accidents» (Associazione di assicurazione contro gli infortuni);

nei **Paesi Bassi**, alla «Sociale Verzekeringsbank» (Banca delle assicurazioni sociali), Amstelveen;

in **Austria**, all'istituzione competente per l'assicurazione contro gli infortuni;

in **Portogallo**, al «Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais» (Centro nazionale di protezione contro i rischi professionali) a Lisbona;

in **Finlandia**, al «Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto» (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Bulevardi 28, 00120 Helsinki;

in **Svezia**, al «Försäkringskassan» (Ufficio delle assicurazioni sociali).

In **tutti gli altri Stati membri**, alla competente istituzione di assicurazione contro le malattie;

in **Islanda**, al «Tryggingastofnun ríkisins» (Istituto statale per la sicurezza sociale), Reykjavik;

in **Liechtenstein**, all'«Amt für Volkswirtschaft» (Ufficio dell'economia nazionale), Vaduz;

in **Norvegia**, al «Folketrygdkontoret for utenlandssaker» (Ufficio nazionale di assicurazione per la sicurezza sociale all'estero), Oslo.

Qualora il lavoratore sia soggetto al regime francese di sicurezza sociale, la cassa competente a riconoscere il diritto alle prestazioni è la cassa cui è affiliato, che può non essere quella indicata sul formulario E 101. I formulari E 128 o E 123 dovranno essere, eventualmente, richiesti alla cassa del luogo di residenza abituale del lavoratore.

Se un lavoratore autonomo è soggetto al regime finlandese o islandese di sicurezza sociale, occorre sempre richiedere il formulario E 123.

Se un lavoratore soggetto al regime islandese di sicurezza sociale subisce un infortunio sul lavoro o è colpito da una malattia professionale, il datore di lavoro deve sempre comunicare il fatto all'istituzione competente.

## NOTE

- (\*) SEE-accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo il presente formulario si applica anche a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
- (1) Indicare la sigla del paese alla cui legislazione è soggetto il lavoratore: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
- (2) Per i cittadini spagnoli indicare entrambi i cognomi alla nascita.  
Per i cittadini portoghesi indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
- (3) Giorno e mese vanno indicati con due cifre ciascuno e l'anno con quattro cifre (esempio: 1° agosto 1921 = 01.08.1921).
- (4) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, anche il numero che figura sulla carta d'identità nazionale (DNI), anche se scaduta. In mancanza, indicare «nulla».
- (5) Per i lavoratori soggetti alla legislazione belga, indicare il numero di identificazione della sicurezza sociale (NISS).  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione danese, indicare il numero CPR.  
Per i lavoratori soggetti alla legislazione dei Paesi Bassi, indicare il numero SOFI.
- (6) Si prega di indicare tutte le informazioni che possono servire ad individuare il datore di lavoro o l'impresa del lavoratore autonomo:  
se si tratta di una nave, indicarne il nome e il numero di registrazione;  
per il Belgio, per i lavoratori subordinati indicare il numero di registrazione ONSS/RSZ del datore di lavoro, e per i lavoratori autonomi il numero «TVA/BTW»;  
per la Danimarca indicare il numero SE;  
per la Germania il «Betriebsnummer des Arbeitgebers»;  
per la Francia indicare il numero SIRET;  
per la Spagna indicare il «Código de Cuenta De Cotización Del Empresario CCC» (il numero di conto contributivo del datore di lavoro);  
per i lavoratori soggetti alla legislazione finlandese in materia di infortuni sul lavoro, indicare il nome dell'istituzione di assicurazione contro gli infortuni competente;  
per la Norvegia indicare il numero dell'organizzazione.
- (7) Indicare, se esiste.
-